

## TORNATA DEL 5 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Mozione del deputato Siotto-Pintor per interpellanze al Ministero sulle cose di Sardegna — Approvazione — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per un credito supplementario per le scuole secondarie ed elementari della Sardegna — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Approvazione degli articoli 30, 31, 32 e 33 — Emendamenti dei deputati Deforesta e Brofferio all'articolo 34 — Osservazione dei deputati Sineo, relatore e Guglianetti e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 34 — Emendamenti del deputato Deforesta all'articolo 35 — Parlano il ministro suddetto ed il relatore — Approvazione degli articoli dal 35 al 46 — Aggiunta del deputato Cavour Gustavo all'articolo 47 — Opposizioni dei deputati Sineo, relatore e Guglianetti — Reiezione — Approvazione degli articoli fino al 51 — Articolo addizionale proposto dal deputato Cavour Gustavo — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Sineo, relatore e Galvagno — È ritirato — votazione ed approvazione per appello nominale dell'articolo 52 — Relazione sulle petizioni presentate — Invio delle medesime alla Commissione delle petizioni — votazione ed approvazione della legge — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione di crediti supplementari al bilancio del 1851 — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa alla strada ferrata da Torino a Savigliano e Cuneo — Articolo 1 — Parlano i deputati Cavour Gustavo, Pellegrini, Mellana e Mantelli — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento del deputato Cavour Gustavo all'articolo 2 — Approvazione dell'articolo — Incidente sull'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di un telegrafo elettrico da Torino alla frontiera francese per Ciambèri — Obbiezione dei deputati Chiò e Mellana e spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Incidente sulla votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni:

4608. Parecchi parroci della diocesi d'Ivrea inviano 55 petizioni segnate da 2800 abitanti di vari comuni della medesima, con cui chieggono che venga rigettata la proposta di legge sul matrimonio civile, siccome contraria al primo articolo dello Statuto.

4609. Gallea Ottavio, di Torino, notaio regio, già sostituito segretario fiscale presso la giudicatura di questa capitale, espone che in seguito alle vicende politiche del 1821, fu costretto a esulare dal Piemonte; che ritornato in patria supplito replicatamente di essere riammesso all'esercizio del notariato, o di essere impiegato presso qualche dicastero, trovandosi privo di mezzi di fortuna ed in età avanzata, si rivolge alla Camera per qualche pronto provvedimento che lo metta in grado di vivere onoratamente.

### ATTI DIVERSI.

**MENABREA.** A la fin de la dernière séance, monsieur le ministre des travaux publics avait prié la Chambre de discuter d'urgence la loi relative à l'établissement du télégraphe électrique de Turin à la frontière française par la Savoie. Monsieur le ministre faisait observer que cette discussion était d'autant plus nécessaire que le Gouvernement français avait déjà ordonné la construction de la ligne qui doit se réunir à la nôtre, et qu'il importait, par conséquent,

que celle-ci fût achevée avant l'hiver. C'est pour ce motif que l'ouverture de la séance d'aujourd'hui était fixée à une heure.

Maintenant je vois que l'ordre du jour ainsi annoncé, est entièrement changé, et je n'y vois point figurer la loi du télégraphe électrique; je prie donc monsieur le président de vouloir bien faire connaître le motif de ce changement.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Menabrea che al fine dell'ultima tornata la Camera non trovavasi in numero per deliberare sull'ordine del giorno. Ora, essendosi già precedentemente determinato che si dovesse portare dopo la discussione sulla legge del matrimonio quella del progetto relativo allo scioglimento delle divisioni amministrative, finchè non intervenga una nuova deliberazione della Camera, non può fissarsi altrimenti l'ordine del giorno.

Il comitato costituitosi in Torino per istudiare il modo più conveniente di fissare nella regione Vanchiglia lo scalo della ferrovia da Novara a Torino, fa omaggio alla Camera di 150 copie di un relativo rapporto degl'ingegneri Bernardi e Realis.

La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Avigdor — Bachet — Balbo — Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Berti — Bertolini — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blanc — Blonay — Bolmida — Bona — Borella — Botta — Bronzini — Brunier — Buraggi — Campana — Capellina — Carquet — Carta — Casaretto — Cavalli — Cavour Camillo — Chenal — Chiò — Correnti — D'Aviernoz

— D'Azeglio — Decastro — Deforesta — Del Carretto — Demartinel — Durando — Duverger — Fara-Forni — Farina Maurizio — Favrat — Ferracciu — Galli — Galvagno — Gandolfi — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Ghigliani — Gianoglio — Giannone — Grixoni — Jacquier — Jacquemoud — Jaillet — Justin — La-Marmora — Leotardi — Mameli — Martini — Massa — Mellana — Melegari — Miglietti — Mongellaz — Nieddu — Paleocapa — Parent — Peirone — Pernati — Pescatore — Polliotti — Polto — Ponzani di San Martino — Quaglia — Riccardi — Ricchetta — Ricci Giuseppe — Roberti — Rulfi — Salmour — Sauli Damiano — Spano — Sulis — Torelli — Tuveri.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

**FARRINI.** Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza, seppure si avrà tempo ed agio per trattare le petizioni, quella che è segnata al numero 4603, presentata dal sindaco e da diversi consiglieri e cittadini di Varazze, i quali domandano al Governo che si abbia riguardo alla loro città per la istituzione di una scuola di marina e di costruzione navale.

(È decretata d'urgenza.)

**VALERIO.** Se giusta i desiderii e i voti dell'onorevole Farrini la Camera designerà ancora una seduta per le petizioni, io domando che sia dichiarata d'urgenza quella sperta dal maggiore Debartolomeis, il quale presenta alcuni reclami al Governo, che furono già per ben due volte trovati buoni dalla Camera, la quale li inviava replicatamente al Ministero. Come accadde a molte altre petizioni, essi trovarono poco ascolto presso i signori ministri, sebbene ne avessero accolte le conclusioni. Il signor Debartolomeis viene gravemente incalzato per le circostanze riferite in quelle petizioni e già note alla Camera, onde egli ricorre di nuovo, ed io chiedo che se sarà ancora destinato un giorno per le petizioni, questa venga in quel giorno riferita per urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**MOZIONE PER INTERPELLANZE SULLE CONDIZIONI DELLA SARDEGNA.**

**SIOTTO-PINTOR.** Domando la parola.

I precedenti della Camera mi autorizzano a chiedere licenza di parlare nel principio della seduta ancorchè non siasi tuttora finita la discussione di una legge qualsiasi: urgentissima è poi l'interpellazione che io m'ho posto in animo di fare al Ministero per gli ultimi provvedimenti governativi riguardanti l'isola di Sardegna, i quali, quando siano attuati, io penso sieno per produrre funestissimi risultamenti.... (Mormorio)

Molte voci. Dopo la legge!

**SIOTTO-PINTOR.** Non sono cotanto imprudente che io voglia intraversare la discussione della presente legge, ma prego la Camera di segnare il giorno in cui io possa fare la mia interpellanza, a cagion d'esempio, tosto dopo la votazione di questa legge e prima che si discuta l'altra legge sul telegrafo elettrico della Savoia. (Movimento in diverso senso)

**ASPRONI.** Io prego la Camera di far luogo a questa interpellanza prima che si faccia lo squittinio segreto. (Rumori a destra)

Signori, io vedo che la Camera mormora, quasi stimasse questa una cosa indifferente; ma il caso è urgente, si tratta dello stato d'assedio che di mano in mano estendesi su tutta l'isola di Sardegna; grave fallo politico che conduce ad effetti immancabili fatali, come facilmente può prevedere chi pensi un poco, e non sia digiuno della storia.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Perchè si possa parlare di questa interpellanza converrà che sia presente il ministro dell'interno, onde possa fissare il giorno in cui intende accettarla.

**SIOTTO-PINTOR.** Io prego la Camera di fissare il giorno in cui quella si debba indirizzare.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda di sentire l'interpellanza dopo la discussione della legge sul matrimonio civile.

**CAVOUR GUSTAVO.** Mi si permetta di notare la somma urgenza della legge già discussa per autorizzare la provincia di Cuneo a contrarre un mutuo per l'acquisto delle azioni della strada ferrata, onde pregherei la Camera a voler fissare questa interpellanza dopo la votazione della legge.

**SIOTTO-PINTOR.** Io intendo interpellare il signor ministro presente la Camera, e non posso far il miracolo di parlare alla Camera quando la Camera non vi sarà più.

Voci. Sì! sì! Vi sarà!

**SIOTTO-PINTOR.** Io vorrei poter rivolgere questa interpellanza prima che si voti la legge del telegrafo elettrico.

**MENABREA.** Puisque tout le monde demande l'urgence pour des propositions d'intérêt purement local, je viens à mon tour demander l'urgence pour la loi du télégraphe électrique, qui intéresse au plus haut point tout le pays, et plus spécialement le commerce de Turin et celui de Gènes.

Monsieur le ministre, ainsi que je l'ai rappelé, il y a un instant, avait demandé que cette loi fût mise à l'ordre du jour d'aujourd'hui; et monsieur le président nous a dit que cette demande du ministre n'avait pas été mise aux voix, parce que la Chambre n'était pas en nombre à la fin de la dernière séance. Maintenant que la Chambre est en nombre pour délibérer, il me semble que ce serait le cas de mettre aux voix la proposition de monsieur le ministre relative à la discussion de la loi sur le télégraphe. (No! no!)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Siotto-Pintor, di mettere all'ordine del giorno l'interpellanza dopo la votazione della legge sul contratto del matrimonio.

(È approvata.)

**PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA IN SARDEGNA.**

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare un progetto di legge per parte del ministro di finanze, il quale vi chiede la concessione di un credito supplementario di lire venticinquemila sulla categoria 18 del bilancio passivo del dicastero della pubblica istruzione, per sopperire a molti ed urgenti bisogni delle scuole secondarie ed elementari della Sardegna. (Vedi voi. Documenti, pag. 940.)

Prego la Camera a volerlo esaminare d'urgenza. (Sì! sì! Bene!)

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, s'intenderà decretato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al contratto civile di matrimonio.

Nell'ultima tornata la Camera votò l'articolo 29, e rinviò alla Commissione l'emendamento proposto dal deputato Demarchi.

La parola spetta al signor relatore.

**SINEO, relatore.** La Commissione riesaminando l'articolo 30 che era in votazione, e l'articolo 31 (che è il 29 del progetto ministeriale), ritornò al pensiero di attenersi alla forma che era stata prima adottata, cioè di mantenere l'articolo 30 come fu presentato alla Camera, e di riservare all'articolo successivo la questione sollevata dal deputato Demarchi.

A tal effetto si provvedeva di già nel progetto del Ministero coll'alinea di quest'articolo 31, il quale è concepito in questi termini:

« L'azione in nullità per la causa accennata nel secondo alinea dell'articolo 2 non è più proponibile dopo un anno di coabitazione. »

Essendosi ora la materia di quell'alinea trasfusa nell'articolo 4, bisogna riferirvisi, e di più non solo si dichiarerà che l'azione in nullità non è più proponibile dopo un anno di coabitazione, ma si stabilirà che non compete che al coniuge il quale sia affetto dal vizio di impotenza.

Ciò stando, se il signor presidente crede di mettere ai voti l'articolo 30, la discussione sull'emendamento del deputato Demarchi sarebbe riservata all'alinea dell'articolo 31.

**PRESIDENTE.** Il deputato Demarchi aderisce?

**DEMARCHI.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 30, così concepito:

« Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello di essi il di cui consenso non è stato libero. »

« Quando vi fu errore nella persona, l'azione in nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore. »

(La Camera approva.)

« Art. 31. Non è più ammissibile la domanda in nullità, ancorchè non siavi stata coabitazione, se dal punto in cui lo sposo che la propone ha riavuta la piena sua libertà, o dopo ch'è stato da lui riconosciuto l'errore sieno decorsi più di tre mesi. »

« L'azione in nullità per la causa accennata nel secondo alinea dell'articolo 3 non è più proponibile dopo un anno di coabitazione. »

**SINEO, relatore.** La prima parte dell'articolo resterebbe come era stata primieramente presentata; la seconda parte sarebbe formulata in questi termini:

« L'azione in nullità per le cose accennate nell'articolo 4 non è più proponibile dopo un anno di coabitazione, e non compete al coniuge impotente. »

In quanto al pensiero che quest'azione non possa essere mossa dal pubblico Ministero nè da parenti, esso è già sufficientemente espresso dagli articoli che precedono, essendosi dichiarato quali siano le nullità che il pubblico Ministero può proporre d'ufficio, e quali possano essere mosse dai parenti.

Non essendo l'articolo 4 contemplato nelle precedenti disposizioni, ne nasce necessariamente la conseguenza che questo impedimento può essere soltanto proposto dal coniuge che non è affetto dal vizio d'impotenza.

**DEMARCHI.** Mi pare che sarebbe assai più chiaro il dire: « compete al coniuge che si querela dell'impotenza dell'altro. »

Ma per altro intendo rimettermi interamente al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 32. Il tribunale innanzi a cui è proposta una domanda di nullità, può ordinare la provvisoria separazione degli sposi. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 33. Semprechè si tratti della validità di un matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico Ministero fa parte del giudizio per sostenerne la validità del matrimonio. »

Credo si debbano sopprimere le due ultime parole, e dire soltanto: *per sostenerne la validità.*

**SINEO, relatore.** La redazione dovrebbe essere questa: « semprechè si tratti della validità di un matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico Ministero fa parte del giudizio per sostenerne la validità del vincolo. »

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo così emendato dalla Commissione, e lo pongo ai voti.

(La Camera lo approva.)

« CAPO V. — *Della separazione personale.* — Art. 34. Il vincolo del matrimonio legalmente valido non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi. »

« Ciò non pertanto i tribunali civili potranno pronunziare la separazione personale per le cause seguenti:

« 1° L'adulterio, nei casi previsti dal Codice penale;

« 2° Le pene criminali incorse dall'uno dei coniugi;

« 3° I mali trattamenti, le sevizie e le ingiurie gravi di un coniuge verso dell'altro;

« 4° Il pericolo grave nel quale possa trovarsi il coniuge, tanto per la vita quanto per la salute, nel proseguire la sua convivenza coll'altro. »

« L'azione in separazione compete soltanto al coniuge, al quale non può esserne attribuita la causa. »

**DEFORESTA.** Mi pare che nel principio di quest'articolo, invece di dire: « il vincolo del matrimonio *legalmente valido*, » sarebbe forse meglio dire: « il vincolo del matrimonio legalmente contratto. »

Naturalmente se è valido, bisogna che sia valido legalmente. Abbiamo già troppe antitesi tra il valido in un senso e nullo nell'altro.

Io propongo adunque che si dica: « il vincolo del matrimonio legalmente contratto, ecc. »

Postochè ho la parola farò un'osservazione nel numero 2 di quest'articolo, in cui si dice che daranno luogo alla separazione le pene criminali incorse nell'uno dei coniugi. Mi sembra che sarebbe più opportuno il dire: « la condanna di uno dei coniugi a pene criminali per fatti che la pubblica opinione reputa infamanti. » Non credo che sia conveniente di far luogo alla separazione ogniquale volta uno dei coniugi sia stato condannato ad una pena criminale. Comprendo benissimo che si faccia luogo alla separazione quando uno dei coniugi sia stato condannato ad una pena criminale per furto, per assassinio, per un fatto contro ai costumi, e simili, che nell'opinione di qualunque persona dabbene sono infamanti,

ma mi sembrerebbe cosa troppo dura che si facesse luogo alla separazione, perchè uno dei coniugi fosse stato condannato ad una pena anche criminale per un omicidio (suppongasì) in rissa, omicidio che talvolta può aver commesso per difendere l'altro coniuge, per reato politico, o per altri reati che importa bensì alla società che siano puniti, ma che nell'opinione comune degli uomini non infamano nemmeno colui che fu condannato.

Io spero che l'onorevole signor ministro e la Commissione non avranno difficoltà d'accettare questi emendamenti.

**SINEO, relatore.** La prima parte della proposta dell'onorevole Deforesta è accettata pienamente dalla Commissione.

In quanto alla seconda parte, la Commissione non può andare d'accordo con lui. Essa crede che, tuttavolta che il coniuge è colpito da una pena criminale, e la Camera ritiene che la parola si usa nel suo senso legale definito dal Codice penale, quando è colpito da una pena criminale, che è sempre gravissima, l'altro coniuge debba essere autorizzato a domandare la separazione. Non sembra ragionevole di costringere un coniuge a coabitare con chi è così altamente colpevole agli occhi della legge, e non credo che si possa distinguere tra la pena infamante e la non infamante, perchè la legge attuale restringe di troppo quella qualificazione. Si potrebbe fare un'eccezione per l'interdizione dei pubblici uffici, essendo questa una pena generalmente accessoria, la quale tuttavia si applica alcune volte separatamente dalle altre. Si potrebbe dire: « Le pene criminali incorse da uno dei coniugi eccettuata l'interdizione dai pubblici uffici, » oppure: « le pene incorse da uno dei coniugi, quando siano di quelle contemplate nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del Codice penale. »

Nei cinque primi numeri dell'articolo 13 del Codice penale sono enumerate tutte le pene criminali eccettuata l'interdizione dai pubblici uffici, la quale fa il soggetto del numero 6.

Se fosse in questo senso, la Commissione crederebbe di potere accettare l'emendamento, ma non in termini così generali come l'onorevole Deforesta lo proponeva.

**BROFFERIO.** Non solo io non accetto la prima proposta del deputato Deforesta, ma propongo la soppressione delle parole *legalmente valido*, le quali non sono che un vizioso pleonasma.

Infatti se il matrimonio non è *legalmente valido* non è matrimonio.

In ordine al paragrafo 2 mantengo il testo della legge a meno che si voglia correggere in questo modo: « Le pene criminali, per reati non politici, incorse da uno dei coniugi. »

Negli altri casi, come di omicidio in rissa, vuolsi avvertire che se esistono circostanze attenuanti, come di grave provocazione o di necessità di difesa, non solo il magistrato non condanna a pene criminali, ma talvolta assolve compiutamente.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** L'emendamento dell'onorevole deputato Deforesta e quello che propone ora l'onorevole Brofferio sarebbero di moltissima importanza se la legge determinasse un fatto, occorrendo il quale i giudici dovessero necessariamente pronunciare la separazione personale; ma la legge dice soltanto che i tribunali civili potranno pronunciare la separazione personale. Dunque sta nel discernimento del giudice il vedere se queste pene criminali incorse da uno dei coniugi siano tali che possano o non possano dar luogo alla separazione.

Io credo quindi che la saviezza dei giudici potrà supplire all'incertezza che esiste nella legge.

**DEFORESTA.** Io accetto il sotto-emendamento dell'onorevole deputato Brofferio circa la mia prima proposta, in quanto che raggiunge anche lo scopo ch'io m'era prefisso, quello cioè di togliere il pleonasma che risultava da quelle due parole *legalmente valido*. In quanto poi all'altro mio emendamento, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole signor ministro, le quali mi tranquillizzano sull'applicazione della legge, io non insisto maggiormente.

**BROFFERIO.** Il signor guardasigilli opponendosi al mio emendamento osserva non esservi comando ma facoltà di separare. O facoltà o comando è sempre odiosa disposizione. Una moglie che ripudia la fede politica del marito, qualunque sia, non compie alla più soave missione della donna; una moglie poi che ricusa di associarsi ai dolori e alle condanne del marito, quando non sieno infamanti, è una rea consorte.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Anche nei delitti politici è necessario questo discernimento nei magistrati, poichè vi sono dei delitti politici che recano vera infamia, come per esempio un tradimento sul campo di battaglia...

**BROFFERIO.** Non è un delitto politico.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Parmi che quello si possa risguardare qual delitto politico, ed il miglior modo d'evitare gli abusi a parer mio è quello di lasciar pienamente al discernimento del giudice, tanto più che i dibattimenti criminali si fanno in pubblico, e l'opinione generale del paese sarà sempre un lume che guiderà i magistrati a distinguere qual delitto possa o non possa far luogo a questa separazione; sarà sempre una guarentigia contro i travimenti in cui si volesse supporre che i magistrati potessero incorrere sotto l'influenza dello spirito di parte.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il primo emendamento, cioè la soppressione delle parole *legalmente contratto*...

**SINEO, relatore.** No, no: la Commissione accetta la redazione che dice: *il vincolo del matrimonio non si scioglie, ecc.*

**PRESIDENTE.** Viene allora il secondo emendamento.

**SINEO, relatore.** Se il Ministero non l'accetta, la Commissione non insiste in questo emendamento, e ritiene la redazione del Ministero.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Brofferio ritira anch'egli la sua proposta?

**BROFFERIO.** Io dimanderò prima al signor ministro se l'adozione di questa proposta, ch'egli non accetta, potrebbe influire sui destini della legge.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** No, no!

**BROFFERIO.** In tal caso insisto. Non posso lasciare ai tribunali la facoltà di pronunciare la separazione in conseguenza di un reato politico. Osserva il signor ministro che la separazione in tal caso dipenderebbe dall'apprezzamento del giudice, sul fatto che gli viene sottoposto; ed io rispondo che la legge debb'essere chiara ed esplicita per non lasciar loco a giudiziali interpretazioni; non si dee permettere che un infelice a cui per fatto politico sian tolte le sostanze, la libertà, la patria, tolgansi anche la famiglia, la consorte, i figli.

**SINEO, relatore.** L'insistenza dell'onorevole Brofferio è dettata da un sentimento ben naturale; per molti secoli i delitti politici si tentavano a favore dei popoli unicamente, e contro Governi che non erano legittimi, poichè l'assolutismo non può dirsi Governo legittimo, ed erano diretti a condurre ad uno stato migliore, ad uno stato più giusto i popoli, sembrava perciò che fosse molto crudele questa pena

verso quello che commetteva tale delitto; ma presso una nazione libera, quando il delitto politico intendesse far rinvenire l'assolutismo non sarebbe ella una crudele condizione quella di quel consorte di dover convivere coll'altro che ha tentato di farci ritornare all'assolutismo? (*ilarità*)

**BROFFERIO.** Nulla di più instabile sulla terra che il trionfo dei partiti politici. Spero che la libertà piemontese non sia peritura; ma tutte le cose del mondo sono passeggiate e mutabili. (*Rumori e segni di denegazione*) Sono stupido di queste denegazioni. Chi oserà sostenere che le cose del mondo sono immutabili ed eterne?... Ripeto che questo principio di carità politica deve sancirsi a favore di tutti i partiti e di tutte le opinioni; altrimenti seguiremmo l'esempio dei tiranni, i quali dichiarano rei di morte tutti quelli che non pensano come essi. Colla più salda convinzione della giustizia e della verità delle idee politiche da me professate non posso a meno di rispettare le idee di tutti, anche le più opposte alle mie, quando sono coscienziose e leali.

Chiedo pertanto che si abbia pietoso riguardo per tutti gli infelici che possono trovarsi percossi da politiche condanne per qualunque causa e da qualunque tribunale.

**GUGLIANETTI.** Mi pare che nel fare una legge, il legislatore debba partire dalla supposizione che duri l'ordine di Governo attuale; perchè se dovessimo nel fare la legge riguardare a quei Governi che si potessero nel futuro stabilire, noi cadremmo nell'assurdo, perchè la legge mancherebbe affatto di base.

L'onorevole Brofferio crede con questo emendamento di aver riportata una grande vittoria per l'avvenire, ma questa credenza non è menomamente fondata perchè nel caso (che non si debbe neppur supporre) di rovina delle nostre libere istituzioni, il potere che distruggerà quest'ordine di cose, e ci ricondurrà assai indietro, cioè all'assolutismo, cancellerà senz'alcun inciampo, non solo l'articolo da lui proposto, ma la legge intiera, e molte altre leggi già promulgate. È dunque inutile di fare leggi e proposte per quel caso.

Gli osserverò poi che la separazione dei coniugi per pene criminali incorse dall'uno di essi non è di pien diritto: si concede solo la facoltà all'altro coniuge di domandarla giuridicamente.

Ora vi sono persone tali, cui un delitto politico può essere tanto invisibile e tanto odioso quanto gli altri crimini comuni, e le quali non potrebbero più convivere assolutamente col coniuge che lo avesse commesso in modo da adempire ai fini del matrimonio.

All'incontro vi possono essere casi, e questi furono frequentissimi pel passato, nei quali un coniuge colpevole di un delitto politico, benchè punito con pene gravissime, può ancora rendersi degno per altra parte di convivere coll'altro coniuge. Ma la nostra intenzione non è di forzare le altrui convinzioni; lasciamo a chicchessia di apprezzare a sua portata giudizio del pubblico.

Allorchè si tratta di un delitto politico, un coniuge che rispetti l'opinione pubblica si guarderà bene, io credo, di rivolgersi ai tribunali per usare di questo sommo diritto, e questi fuor di dubbio adoprerebbero la più grande prudenza il nell'assentire a siffatta domanda.

Non forziamo dunque la volontà di un coniuge in tali casi, imperocchè, torno a dirlo, tuttochè si trattasse di un delitto politico che sarebbe meritevole d'encomio e non d'infamia, nulladimeno potrebbe avvenire che un coniuge ritenesse indegno della sua stima colui che l'avesse commesso.

Perchè dunque vorremo noi astringere il coniuge a coabitare coll'altro che crede indegno della sua stima ed affezione?

Io stimo che sia assai più conforme alla libertà individuale il lasciargli la facoltà di ricorrere ai tribunali a fine di ottenere la separazione.

**BROFFERIO.** Dirò solo due parole.

Quando in Francia sotto liberalissimo Governo si aboliva la pena di morte pei delitti politici non si faceva nessuna distinzione; e quello era umano e generoso provvedimento.

Si dice che, ovè tornasse il despotismo, la nostra legge sarebbe abolita. Rispondo che non avrebbe almeno effetto retroattivo; e soggiungo che, in ogni evento, le iniquità dei nostri avversari non conferiscono a noi diritto di essere iniqui.

Le leggi non si fanno, nè per certi casi, nè per certi uomini, nè per certi partiti; si fanno per la patria e per l'umanità.

Dopo tutto questo, parendomi che la Camera non sia disposta ad accogliere il mio emendamento, non voglio promuovere discordie, e lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 34.

(La Camera approva.)

« Art. 35 (ora 35). Potrà essere luogo di comune consenso alla separazione dei coniugi quando gl'abbiano convenuto presso chi debbano rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrisponderli durante la separazione dall'uno all'altro coniuge.

« La convenzione non avrà effetto che dopo la omologazione del tribunale che giudicherà se debba o no concederla, sentite le parti, previe le necessarie informazioni e sentito il pubblico Ministero.

« Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello. »

**DEFORESTA.** Credo che quest'articolo dovrebbe essere modificato nella redazione e che vi sia inoltre qualche cosa da aggiungervi per rendere meno facile questa separazione volontaria.

Proporrei che a partire dalla parola *sentite*, l'articolo continuasse in questi termini: « sentite personalmente le parti e le persone dalle quali è richiesto il consenso pel matrimonio dei minori, previe sommarie ed orali informazioni e sulle conclusioni conformi del pubblico Ministero. »

Il rifiuto dell'omologazione non darà luogo ad appello.

L'effetto di questa separazione volontaria cesserà dopo il termine di 3 anni a meno che le parti rinnovino la loro convenzione, e questa venga di nuovo omologata dal tribunale colla stessa formalità soprascritta.

Svilupperò in brevi termini i motivi di questo mio emendamento.

In primo luogo che debba aggiungersi: « sentite personalmente le parti, » onde non possa inferirsi che le parti possano essere sentite per mezzo dei rispettivi procuratori come dovrebbe necessariamente farsi a tenore delle leggi vigenti sulla procedura, se noi non facciamo facoltà espressa al tribunale di sentirle personalmente, la qual cosa non credo che sia intenzione del signor guardasigilli e della Commissione.

Proporrei poi che si dicesse: « sommarie ed orali informazioni » invece di « necessarie; » primieramente, perchè dicendo: « previe le necessarie informazioni, » noi presupponiamo che nella legge sia già stabilita la necessità delle informazioni; mentre invece non vi è ancora alcuna disposizione che le prescriva; secondariamente, perchè bisogna lasciare piena facoltà al tribunale di prendere quelle maggiori o minori informazioni che ravviserà opportune.

Vorrei poi che si dicesse che le informazioni potranno anch'essere orali, perchè si permette appunto la separazione volontaria mediante queste precauzioni, inquantochè si vo-

gliano evitare le pubblicità e gli scandali i quali derivano dagli atti giudiziari che possono essere fatti. Se noi diciamo che le informazioni potranno essere orali, non ne resta alcuna traccia, ed allora raggiungiamo lo scopo che vogliamo, quello cioè di evitare la pubblicità in questa materia; in difetto se le informazioni devono essere scritte, siccome queste rimangono sempre sui registri, non si ottiene lo scopo che solo può giustificare queste consensuali separazioni. Desidero poi si dica: « sulle conclusioni conformi del pubblico Ministero, » perchè questa facoltà di far pronunciare la separazione volontaria la trovo cosa gravissima. La Camera vede che questa separazione volontaria è in certo modo un addentellato alla domanda del divorzio, è un divorzio se non *quoad vinculum*, almeno in quanto agli effetti.

Io nel mio particolare sono stato incerto alquanto prima di determinarmi ad ammettere questa separazione volontaria; vi ho poi aderito pel bene che credo possa risultare dall'evitare la pubblicità, ma facciamo in modo che questa separazione non possa aver luogo con troppa facilità; ed a ciò mira la necessità della formale adesione del pubblico Ministero che propongo.

Finalmente desidero ancora l'adesione delle persone, il consenso delle quali è richiesto pel matrimonio dei minori, per lo stesso motivo onde cioè queste separazioni volontarie non siano troppo facili, essendo presumibile che i prossimi parenti potranno meglio di ogni altro addurre al tribunale che deve omologare la convenzione tali nozioni da potergli far conoscere se sia o no il caso di concedere l'omologazione. È vero che prima di omologare il tribunale dovrà prendere le informazioni sommarie, ma egli non sarà mai obbligato di chiamare i parenti piuttosto che estranei, e noi tutti sappiamo come si prendano queste informazioni.

D'ordinario si sentono le persone stesse indicate dalla parte interessata. Propongo poi che l'effetto di questa separazione volontaria cessi in capo a tre anni se la convenzione non è stata rinnovata, affinchè si tenti in tal modo la riconciliazione degli sposi, ove fossero addivenuti alla separazione senza maturo consiglio, e senza che vi fossero cause sufficientemente gravi.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**BON-COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Io accetto gli emendamenti proposti dall'onorevole preopinante, meno quello che richiede sempre il parere conforme del pubblico Ministero, e quello che prescrive alle parti di presentarsi ogni tre anni al cospetto del tribunale. Non accetto il primo, perchè mi parrebbe meno conveniente che il pubblico Ministero potesse opporre un voto alla deliberazione del tribunale, qualunque ella sia, la quale poi mi presenta sempre maggiori guarentigie, che non un voto individuale del pubblico Ministero. Non accetto poi il secondo emendamento, perchè mi pare che far comparire le parti che si sono separate, qualche volta un po' di mala grazia, farle comparire, dico, ogni tre anni, non sia per dir vero, una disposizione troppo opportuna, perchè con essa si somministrerebbe occasione di rinfrescare gli odii ed i dissapori che hanno dato luogo alla separazione; credo poi di dover protestare contro le parole dell'onorevole preopinante il quale vede in questo articolo un avviamento al divorzio. Chi considera maturamente gli effetti di questa legge ed il modo con cui è concepita, riconoscerà come sia dettata da tutt'altro spirito che da quello delle legislazioni che si accostano, o permettono il divorzio. Mi pare che non sia necessario di addurre altri argomenti.

**DEFORESTA**. Io debbo spiegare l'idea che ho avuto quando ho parlato del divorzio; io non ho creduto di dire che questo articolo sia un avviamento al divorzio, mi pare di aver detto che potrebbe essere considerato come un addentellato al divorzio, in quanto che ne produce in fatto gli effetti, meno la facoltà di contrarre altro matrimonio.

**SINRO**, relatore. La Commissione è costretta di dimostrarsi alquanto più rigorosa che il signor ministro nell'aderire alle proposte del deputato Deforesta. Non parlo delle due ultime, delle quali ha ragionato il signor ministro. La Commissione concorda perfettamente col signor ministro nel respingere cioè la rinnovazione ogni tre anni delle formalità della separazione, e la necessità dell'assenso del pubblico Ministero.

Quest'ultima condizione renderebbe l'avvocato fiscale in ogni provincia arbitro assoluto delle domande di separazione.

La Commissione, in quanto alle altre modificazioni, non crede che alcuna di essa sia necessaria; non quella dell'aggiunta della parola *personalmente*, perchè quando il tribunale ha da sentire le parti non sente i loro procuratori, ed in stile di procedura quando si devono sentire le parti sono le parti stesse; tuttavia, se si crede che ci possa esser dubbio, si aggiunga pure questa parola, la Commissione non fa difficoltà.

In quanto alla parola *necessarie*, la quale è aggiunta alle informazioni che si debbono prendere, veramente la Commissione concorda coll'onorevole Deforesta nel credere che questo epiteto è meno appropriato. Basterebbe probabilmente surrogarvi la parola *sommarie* appunto per far vedere che non è necessario di procedere formalmente.

La Commissione rifiuta la parola *orali*, perchè le informazioni sommarie si prendono sempre oralmente. L'onorevole Deforesta non vorrebbe che si potesse distendere un verbale. Ma io credo che questo si potrebbe lasciare all'arbitrio del tribunale.

Lascio ora la questione di redazione per venire alla questione di merito.

L'onorevole Deforesta fondandosi probabilmente sull'assioma legale per cui ogni cosa debba disciogliersi nello stesso modo in cui fu vincolata, crede che l'intervento di coloro che acconsentirono al matrimonio debba essere richiesto per queste separazioni.

La Commissione non può aderire a questa proposta; essa crede che ciò debba lasciarsi alla saviezza del tribunale. Il giudice, che deve prendere informazioni, le prenderà dalle persone che sono più strettamente vincolate ai coniugi: non è probabile che voglia eliminare dal numero delle persone che interrogherà i parenti più prossimi, quelli cioè il cui consenso è necessario per celebrare il matrimonio. Se poi elimina queste persone, avrà i suoi giusti motivi di non interrogarle.

La Commissione aderisce unicamente acciò si metta il vocabolo *personalmente* alla parola *sentite*, e che si surroghi con la parola *sommarie*, quella *necessarie*. Del resto manterrebbe la redazione qual venne proposta dal signor ministro.

**DEFORESTA**. Dalle osservazioni fatte dall'onorevole signor relatore, io mi accorgo che sono stato in parte franteso in quello che ho avuto l'onore di presentare alla Camera: io non credo che essendovi la conclusione conforme del pubblico Ministero, possa dirsi che la deliberazione dipenda unicamente dal pubblico Ministero.

Io dico: la legge richiede che il pubblico Ministero sia sentito, appunto perchè trattasi di un caso gravissimo, quindi

è prudente cosa che fra le parti che intervengono non ve ne sia alcuna dissenziente. Ora volete che il pubblico Ministero sia sentito, ed io desidero che allora si esigano le prove regolari, rapportate in debita forma, e che non si faccia caso del consenso delle parti.

In quanto alla parola, alla dichiarazione che le informazioni sieno orali, io prego l'onorevole relatore di ritenere che se noi ci limitiamo a dire che *dovranno togliersi sommarie informazioni*, non vi sarà alcun tribunale che non faccia redigere i verbali di queste informazioni, e che importanto noi avremo nei registri dei tribunali la narrazione di quelle cause lamentevoli, di quelle cause scandalose, la di cui pubblicità si vuol evitare, autorizzando la separazione volontaria. Egli crede che quando si dica soltanto che vi saranno informazioni sommarie, sarà in facoltà del tribunale di non farle redigere in iscritto; ma io non lo penso, e perciò persisto a chiedere che si mantenga la parola *orali*.

Io non ho mai detto che non possa pronunciarsi la separazione volontaria, salvo che vi aderiscano quelli il consenso dei quali sia stato necessario per contrarre il matrimonio e tanto meno la mia domanda muove dalla massima che ogni cosa si scioglia nel modo stesso con cui è stata fatta; io voglio per maggior sicurezza che la separazione volontaria non venga fatta troppo facilmente; si sentano non solo gli sposi, ma ben anche i loro prossimi parenti, che per maggior precisione indico nella persona di quelli che sono chiamati a dare il loro consenso allorchè trattasi del matrimonio dei minori, e ciò lo voglio sia che gli sposi che pretendono fare la separazione volontaria sieno ancora minori, sia che abbiano raggiunta l'età maggiore.

In ordine poi all'ultima parte dell'emendamento, benchè io sia persuaso che sarebbe sommamente conveniente, tuttavia, vista l'opposizione risoluta del signor guardasigilli e della maggioranza della Commissione io dichiaro di non insistere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti per divisione gli emendamenti del deputato Deforesta.

La Commissione propone al primo alinea di quest'articolo che invece di *sentite le parti* si abbia a dire: « sentite personalmente le parti; » e che in luogo di: *previe le necessarie informazioni*, si dica: « *previe sommarie informazioni.* »

Il deputato Deforesta propone che oltre alle parti debbano ancora sentirsi le persone, delle quali è richiesto il consenso nel matrimonio dei minori.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

La Commissione dice: « *previe sommarie informazioni;* » il deputato Deforesta propone: « *previe sommarie ed orali informazioni.* »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

La Commissione propone: « e sentito il pubblico Ministero; » il deputato Deforesta propone invece: « sulle decisioni conformi del pubblico Ministero. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo della Commissione per metterlo ai voti come fu emendato.

« Art. 35. Potrà essere luogo di comune consenso alla separazione dei coniugi quando già abbiano convenuto presso chi debbono rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrispondersi durante la separazione dell'uno all'altro coniuge.

« La convenzione non avrà effetto che dopo la omologa-

zione del tribunale che giudicherà se debba o no concederla, sentite personalmente le parti, previe sommarie informazioni e sentito il pubblico Ministero.

« Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello. »  
(Questo e i seguenti sette articoli sono approvati senza discussione.)

« Art. 36. Appena che una domanda in separazione verrà presentata, il presidente od il giudice da lui delegato dovrà tentare la conciliazione dei coniugi. Si dovrà frattanto permettere alle parti di fare quelle prove che un ritardo qualunque potesse far perdere.

« Art. 37. Se il tentativo di conciliazione fu inutile, il tribunale, sentito il pubblico Ministero, nell'atto che permette le citazioni, ordinerà la provvisoria separazione dei coniugi, seppure gli è stata richiesta, indicherà la casa in cui la moglie, pendente causa, dovrà abitare, e la persona alla cui custodia sarà affidata, e determinerà la somma mensile che, durante la stessa causa, dovrà pagarle il marito e per la di lei sussistenza e per le spese di lite.

« Potrà il tribunale, sentite le parti, e sentito il pubblico Ministero, cangiare in qualunque stato di causa, e secondo le circostanze, la fatta indicazione, e variare o rinvocare la prescritta pensione, qualora constasse che la moglie avesse redditi propri, i quali le fossero sufficienti. »

« Art. 38. Ogni atto della causa in separazione dovrà essere notificato al pubblico Ministero, il quale dovrà prendere quelle deliberazioni che ravviserà convenienti.

« Art. 39. Le cause di separazione saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo crederà opportuno, ma anche tuttavolta che se ne faccia istanza da una delle parti.

« Art. 40. L'azione in separazione si estingue:

« 1° Se vi fu riconciliazione anche durante il giudizio;

« 2° Se dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia della causa di separazione, o dal giorno in cui la domanda è proposta, convivendo tuttavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante il quale non siano occorsi fatti che da sè soli o con altri possano essere causa di nuova domanda di separazione.

« Art. 41. In qualunque tempo occorran questi fatti, potrà l'attore, entro l'anno, promuovere la sua domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e qualora ne abbia somministrata la prova, potrà valersi delle cause precedenti di separazione, non ostante la prescrizione incorsa o la riconciliazione, e giovarsi delle prove di esse già fatte nei primi giudizi, o dedurle per convalidare la sua istanza.

« Art. 42. Cessano gli effetti della sentenza che fece luogo alla separazione, appena che il coniuge offeso è ritornato a coabitare coll'altro coniuge, salvo il diritto di valersi della medesima sentenza nel caso previsto dall'articolo precedente.

« **CAPO VI. — Delle infrazioni alla presente legge e delle pene.** — Art. 43. Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non furono osservati i termini stabiliti sì per le pubblicazioni, che per la spedizione della dichiarazione portata all'articolo 19, sarà all'ufficiale dello stato civile inflitta una multa da lire 100 a 400.

« Questa multa sarà invece da lire 100 a 500, se la dichiarazione portata dall'articolo 15 fu spedita non ostante la esistenza di opposizioni, oppure se il matrimonio fu registrato senza che le opposizioni apparissero risolte. »

**SINEO, relatore.** L'alinea di quest'articolo 43 verrebbe dalla Commissione modificato in questo senso: « Questa multa potrà essere estesa a lire 500. »

**GALVAGNO.** Domando la parola.

Io vorrei osservare alla Commissione che gli impedimenti possono formare oggetto di opposizione, come possono formare oggetto di semplice denuncia al sindaco.

Che cosa farà il sindaco quando gli verrà denunziato un impedimento? Spedirà la dichiarazione non ostante che lo conosca. Parmi adunque che la multa dovrebbe essere estesa al caso in cui, quand'anche non vi sia opposizione formale, il sindaco conosca esistervi impedimento statogli denunziato da persona privata.

Quindi si potrebbe dire: « Questa multa potrà essere estesa, come propone la Commissione, a lire 500, se la dichiarazione portata dall'articolo 17 fu spedita non ostante l'esistenza, in qualunque modo nota all'ufficiale dello stato civile, di opposizioni, ecc. »

**SINEO, relatore.** Per aderire al pensiero dell'onorevole Galvagno, la Commissione aggiungerebbe, dopo la parola *opposizioni*, quelle di *o denunzie*.

**GALVAGNO.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 45. « Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non furono osservati i termini stabiliti sì per le pubblicazioni che per la spedizione della dichiarazione portata all'articolo 21, sarà all'ufficiale di stato civile inflitta una multa da lire 100 a 400.

« Questa multa potrà essere estesa a lire 500 se la dichiarazione portata dall'articolo 17 fu spedita non ostante l'esistenza di opposizioni o denunzie, oppure se il matrimonio fu registrato senz'chè le opposizioni apparissero risolte. »

(La Camera approva.)

« Art. 44. Coloro che contraessero matrimonio senza aver fatto procedere alle pubblicazioni, o senza aver riportata la dichiarazione prescritta dall'articolo 21, o che nei tre giorni successivi alla celebrazione non lo avessero fatto registrare, tranne i casi di assoluta impossibilità, o che ottenessero dolosamente la registrazione di un matrimonio non preceduto dalle prescritte formalità, incorreranno nella pena prevista dall'articolo 582 del Codice penale.

« Incorreranno nella stessa pena i testimoni che saranno complici della dolosa registrazione. »

**SINEO, relatore.** Il termine di tre giorni a parecchi dei nostri colleghi parve troppo lungo, si restituirebbe perciò quello di 24 ore, se la Camera lo credesse. Si direbbe quindi: « o che nelle ore 24 successive alla celebrazione, ecc. »

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Accetto l'emendamento.

**CAVOUR GUSTAVO.** Sabato io ho avuto l'onore di proporre un'aggiunta all'articolo 24 di questo progetto (22 del progetto primitivo). L'onorevole deputato Demarchi ha proposto di rimandarne la discussione all'attuale articolo; io osservo però che logicamente non si connette con quest'articolo l'aggiunta che io volevo fare: quindi, salvo che l'onorevole deputato Demarchi insistesse, farei quest'aggiunta all'articolo 42 del progetto primitivo, col quale ha maggiore relazione. Ora non volli fare che questa semplice riserva.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 44 emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 40 (ora 45). I tribunali, nel pronunziare la condanna per qualche omissione dell'ufficiale dello stato civile o delle parti contraenti, provvederanno, per mezzo, ove d'uopo, di speciale delegazione, al compimento degli atti omessi. »

(È approvato.)

« CAPO VII. — *Disposizioni generali.* — Art. 44 (ora 46). Ogni atto contemplato nella presente legge è gratuito. »

(È approvato.)

« Art. 42 (ora 47). Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può pretendere al titolo di coniuge, nè agli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di registrazione fatto in conformità della legge.

« Qualora per qualunque causa accidentale venga a mancare il foglio in cui doveva contenersi l'atto di registrazione del matrimonio, la prova di esso potrà farsi tanto per documenti che per testimoni, purchè sia preceduta ed accompagnata da quella del conforme possesso di stato. »

**CAVOUR GUSTAVO.** Sarebbe a quest'articolo che si applicherebbe la disposizione addizionale che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera ed anche di sviluppare. »

Persisto nell'idea che sarebbe stato più logico l'inserirla nell'articolo 24, ma mi sono arreso alle osservazioni dell'onorevole deputato Demarchi. Ora però credo inutile di ritornare sulle considerazioni che ho già sottoposte sabato alla Camera, ed anzi ho già depresso al banco della Presidenza l'aggiunta formolata.

**PRESIDENTE.** Do lettura della proposta del deputato Cavour :

« In caso di morte improvvisa di uno degli sposi, succeduta tra la celebrazione e la registrazione del matrimonio, il sindaco, accertati i fatti col concorso del Consiglio delegato, potrà procedere immediatamente alla registrazione del matrimonio già effettuato sulla dichiarazione di tutte le parti superstiti. »

Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

**SINEO, relatore.** Come l'onorevole preopinante osservava che il suo emendamento è fondato sulle considerazioni che egli sviluppava nella precedente tornata, così è pure fondato sui motivi esposti in quella tornata da altri oratori il rifiuto della Commissione. Anzi io crederei che la proposta dell'onorevole marchese Cavour sia colpita da una specie di questione pregiudiziale.

Quale è la questione che si è presentata e che si è lungamente discussa nell'ultima tornata? Precisamente quella di sapere se si dovesse dare un qualsiasi effetto civile al matrimonio, il quale non fosse ancora col consenso delle parti registrato. La Camera ha deciso questa questione: ha riconosciuto che non deve avere effetto civile; se dovesse avere effetto civile, si sarebbe accolta la proposta dell'onorevole Galvagno. Essendo stato deciso un principio, e in buona fede, io credo realmente che la Camera ha preso un partito e non deve ritornarvi sopra. Ora, se si ammettesse l'emendamento Cavour, necessariamente si colpirebbe quel principio che è stato adottato.

Sicuramente la semplice morte del coniuge non prova che egli volesse venire a questa registrazione. In tutti i contratti in cui si richiedono forme speciali, sintantochè queste forme non sono adempite, avvi sempre luogo al pentimento; questo pentimento può essere talvolta suggerito da giuste cause, da motivi di coscienza, può essere suggerito precisamente da quelle considerazioni che maggiormente importano all'onorevole marchese di Cavour, secondo i sentimenti che egli ha espressi e che sono in gran parte divisi dalla Camera; ma noi non dobbiamo entrare in queste investigazioni.

Abbiamo adottato un principio che c'importava grandemente di sancire, quello che il matrimonio non potrebbe essere considerato come contratto civile, sintantochè non sarebbe solennizzato colle forme della registrazione.



Quindi io prego la Camera di mantener saldo questo principio, e di rigettare la proposizione dell'onorevole deputato Cavour.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour ha la parola.

**CAVOUR GUSTAVO.** Ricorderò alla Camera che dopo una brevissima argomentazione, che non fu combattuta da alcuno, non ho insistito, appunto perchè l'onorevole Demarchi propose di rimandare questa proposta al presente capo. Ora mi permetterò di ribattere pure concisamente le obiezioni dell'onorevole relatore della Commissione.

Egli nell'ultima seduta mi concedeva che le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi; e ciò tanto è vero che la Camera si è già allontanata dall'invocato sistema di durezza inflessibile nella questione delle dispense matrimoniali. Anche in quell'occasione si diceva: la legge dev'essere inflessibile come una forma matematica. (*Segni di disattenzione*)

Nelle 24 ore che la legge concede per operare la registrazione, sarà sovente compresa la notte delle nozze (*Movimento*), ed in quel tempo può succedere una morte improvvisa, ed io domando se si debba lasciare quella giovine sposa senza che per essa sia provvisto.

Quindi il non provvedere a questo caso parmi sia cosa non conforme al sentimento umano, e che debbano quindi prevalere le considerazioni di equità e di moralità sopra il rigore di formule astratte. (*L'oratore continua a parlare tra il mormorio delle conversazioni che si fanno sopra molti banchi*)

**GUGLIANETTI.** Domando la parola per una spiegazione a nome della Commissione.

Mi pare veramente strano il dire che lo sposo aveva intenzione di addivenire alla registrazione e che la morte accidentalmente sopravvenuta lo ha impedito. La volontà degli uomini è mutabile, come in tutte le cose, così in questa: ora come mai si potrà interpretare e supplire la volontà di un morto? Del resto questo accidente potrebbe avvenire anche davanti al giudice, anche davanti al parroco, e a nessuno mai verrà in capo di supplire in quei casi al difetto di consenso per mezzo de' pubblici ufficiali.

Io protesto poi altamente contro la supposizione fatta dal deputato Cavour, che la notte di nozze possa essere compresa nelle 24 ore di termine che la legge accorda per fare seguire la registrazione. La notte di nozze, di cui parla l'onorevole Cavour, secondo lo spirito della legge, non deve succedere se non dopo la registrazione; se succederà prima, non sarà un reato, perchè il Codice non lo proibisce, ma è certamente un fatto immorale; come sarebbe nel caso che una donna, fidandosi ad una promessa, anche legale, di matrimonio, si lasciasse indurre ad anticipare questa notte di nozze.

Respingo dunque assolutamente siffatta supposizione, e non posso ammettere una proposta che appunto è basata sopra un fatto immorale che non si deve presumere, molto meno riguardare per far luogo ad un atto sì importante, come è la registrazione del matrimonio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Cavour.

(È rigettata.)

Metto ai voti l'articolo 47 della Commissione. (*Vedi sopra*)

(Questo e i seguenti due articoli sono approvati senza discussione.)

« Art. 45 (ora 48). I registri dello stato civile, tanto per i matrimoni, quanto per le nascite e per i decessi, saranno tenuti dagli ufficiali dello stato civile, secondo le norme che saranno determinate con apposita legge.

« Art. 44 (ora 49). Ai tribunali ordinari appartiene esclusivamente il conoscere delle contestazioni cui diano luogo gli sponsali contemplati nell'articolo 106 del Codice civile od il contratto di matrimonio regolato nei suoi effetti civili dalla presente legge e dal vigente Codice civile.

« Art. 45 (ora 50). Senza pregiudizio degli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori e degli effetti ulteriori di essi, sono abrogati gli articoli 107, 114, 140 e 144 del Codice civile e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge. »

**CORNERO.** Invece di dire: « senza pregiudizio degli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori e degli effetti ulteriori di essi, sono abrogati gli articoli 107, 114, 140 e 144 del Codice civile e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge, » la Commissione proporrebbe si dicesse:

« È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge. »

Così resta più semplificato l'articolo.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Accetto l'emendamento.

**MICHELINI.** Chi non è avvezzo al barbaro linguaggio del foro, non intende quest'articolo. (*Viva ilarità*)

Io propongo di dire: « fermi gli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori, ecc. »

**SINEO, relatore.** La Commissione mantiene la redazione proposta poc'anzi.

**MICHELINI.** La Commissione può dire errori finchè le piace, ma io, che credo si debba parlare esattamente, mantengo la mia correzione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini propone che, invece di dire: « senza pregiudizio degli atti consumati, » si dica: « fermi gli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 46 (ora 51). Il disposto della presente legge non è applicabile ai matrimoni del Re e delle persone della reale famiglia. »

**SINEO, relatore.** La Commissione propone l'aggiunta di queste parole: « pei quali sarà provveduto con legge speciale. »

Con questa legge speciale si determineranno le forme e le condizioni speciali dei matrimoni del Re e delle persone della reale famiglia.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo così emendato (*Vedi sopra*) e lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. (47 ora 52). La presente legge sarà esecutiva dal 1° gennaio del 1855. »

**ARCONATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ARCONATI.** Desidero di manifestare francamente quale sarà il mio voto per questa legge.

Il mio voto sarà contrario, perchè credo che questa, sopra molti punti, si trovi in opposizione colle leggi della Chiesa, e per conseguenza sia in urto collo Statuto (*Mormorio a sinistra*), il quale statuisce che « la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. »

Questa è la mia opinione.

**VALERIO.** L'onorevole Arconati ha bramato di esprimere il suo voto.

Io credo che in questo recinto molti abbiano lo stesso desiderio. Coloro che non sono sacerdoti o giurisperiti (ed io sono in quel numero) hanno lasciato, e bene operavano, la parola su questa legge ai canonisti ed ai giurisperiti che seggono in questa Camera; ma però anch'essi desiderano certamente che il loro voto sia palese alla nazione; se quindi sorgono dieci colleghi per appoggiare la mia mozione, io domando l'appello nominale su quest'articolo, il quale abbraccia tutta quanta la legge.

Io penso che con questa legge, sebbene timida troppo ed incompiuta, si faccia un passo verso l'indipendenza civile, e che in tal guisa si faccia anche un passo verso l'indipendenza religiosa. (*Bene!*)

Ora, siccome l'indipendenza giova così al potere civile che all'ecclesiastico, gli è perciò che voto in favore della legge, e stimo che tutti i membri di questa Camera, sia che intendano dare un voto favorevole, sia che lo diano contrario, desiderino che il paese conosca il loro modo di pensare e che quindi vorranno acconsentire alla mia proposta. (*Segni di assenso — Applausi dalle gallerie*)

**CAVOUR GUSTAVO.** Ho domandato la parola non per combattere la mozione dell'onorevole Valerio, ma solo per pregare il signor presidente di dare lettura di un articolo addizionale da me proposto.

Se il deputato Valerio acconsente, si potrebbe deliberare dapprima sulla mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Leggerò l'articolo addizionale dell'onorevole marchese di Cavour:

« Prima della stessa data cesserà ogni ingerenza che qualunque agente del Governo esercita relativamente alle dispense matrimoniali concesse dall'autorità ecclesiastica. »

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando di parlare per motivarla brevemente.

**PRESIDENTE.** Domanderò alla Camera se, prima di votare sull'articolo 52, desidera sentire i motivi di questa proposta.

*Varie voci.* Sì! sì!

**CAVOUR GUSTAVO.** Restringere in poche parole il mio ragionamento.

Credo essere intenzione della Camera che questa legge riesca una legge di libertà; quindi è naturale che la legislazione civile non prenda più d'ora innanzi ingerenza in ordine alle dispense ecclesiastiche; sembrava quindi così ovvio che doveano cessare gli ostacoli frapposti alla libera azione dell'autorità ecclesiastica, alcuni dei quali furono segnalati dall'onorevole Santa Croce in occasione della discussione dell'ultimo bilancio, ch'io mi sarei astenuto dal fare questa proposta; ma siccome, in occasione della discussione generale di questa legge, l'onorevole Mameli notava, come uno de'suoi inconvenienti, che sarebbesi resa più difficile la spedizione delle dispense ecclesiastiche per coloro che le vogliono per delicatezza di coscienza, che altri potrà tenere come scrupolo; io conchiusi che se un uomo così illuminato e dotto, come il nostro onorevole collega Mameli, pensa che possa ancora durare quest'azione del Governo, lo penseranno anche altri fiscali della provincia, e potranno perciò nascere delle difficoltà. Per questo motivo ho proposto quest'articolo che mi pare talmente consentaneo al principio di libertà che informa questa legge, da non dovere aggiungere altre parole per motivarlo.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io credo superfluo l'emendamento dell'onorevole deputato Cavour. Essendosi tolti certi impedimenti, naturalmente cessa ogni effetto civile nelle dispense, ciò che non impedisce che cia-

scuno nella sua coscienza si comporti come crede. Dunque io temo che resti inutile ogni spiegazione che si dia in proposito. D'altronde questi sono agenti del Governo, e certo che egli per la natura stessa della cosa è costretto a far cessare la loro azione. Mi oppongo adunque a questo emendamento come superfluo, proponendosi con esso una cosa che risulta da tutta la legge.

**FRANCHI.** Io aderisco molto volentieri alla proposizione che venne fatta dal deputato Valerio, e dovendo perciò il nostro voto essere aperto quando dieci fra i nostri colleghi ne facciano la domanda, pregherei la Camera a volermi permettere di dire due parole per spiegare il motivo pel quale il mio voto sarà contrario alla legge. Avrei risparmiato...

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, prima di tutto è d'uopo si decida sulla proposizione del deputato Cavour.

**CAVOUR GUSTAVO.** Se la Commissione aderisce alle spiegazioni date dal signor ministro, io ne prendo atto in faccia alla nazione, e ritiro il mio emendamento.

*Voci.* Sì! sì!

**SINEO, relatore.** L'ingerenza che il Governo può prendere nei provvedimenti che emanano da Roma, dipende dalla natura dei medesimi. Se i provvedimenti rivestono un carattere esterno, se vengono dalla dateria, secondo il linguaggio della curia romana, allora restano soggetti ancora alle disposizioni generali che verranno successivamente modificate, il che non si può fare ad un tratto; se poi vengono dalla penitenziaria, allora il Governo non ci ha mai preso e non ci prenderà ingerenza per l'avvenire. Le cose che riguardano solo la coscienza sogliono appunto venire dalla penitenziaria, e sotto questo aspetto la Commissione concorda perfettamente col signor ministro; se poi venissero dalla dateria, allora ciò si dovrà discutere ulteriormente in altra occasione.

Bisogna necessariamente sancire provvedimenti generali, i quali uniformino le nostre relazioni con Roma alla nostra condizione attuale. Con questa distinzione credo che la Commissione non ha difficoltà di accettare la dichiarazione del signor ministro.

**CAVOUR GUSTAVO.** Non posso aderire alla distinzione fatta dall'onorevole deputato Sineo, la quale mi pare un po' troppo sottile e curialistica.

**PRESIDENTE.** Essendo stato ritirato il suo emendamento non si può far luogo a discussione.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io l'ho ritirato con condizione; e siccome questa non si è verificata, credo sussista la mia proposta. Io non l'ho ritirata che condizionalmente.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**GALVAGNO.** Ho chiesto la parola per dare alla Camera una spiegazione alla quale, spero, acconsentirà anche il marchese di Cavour.

La giurisdizione in materia ecclesiastica, a termini dello Statuto, è esercitata dal Re; dunque il Re vedrà se è necessario che il suo Governo tenga un'ulteriore ingerenza, o se debba abbandonarla dopo questa legge.

Non vedo dunque che la Camera debba entrare in questa giurisdizione, la quale, come dissi, è esclusivamente dallo Statuto riservata al Re; quindi non credo sia necessario quest'articolo.

**CAVOUR GUSTAVO.** Dopo queste spiegazioni, ritiro definitivamente la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Valerio sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha la parola il deputato Franchi.

**FRANCHI.** Io avrei risparmiata volentieri alla Camera

questa perdita di tempo, se qualche giorno fa non si fosse detto, da alcuni oratori, che sarebbe stata quasi una viltà il non manifestare il voto. (*Susurro*)

*Voci.* No ! no ! Sì !

**FRANCHI.** Dolendomi che vi fosse quel sospetto, desiderava di manifestare il mio sentimento, perchè, in massima parte, il mio voto dipendeva da un emendamento. Ora questo emendamento non essendo stato ammesso, io voterò contro la legge... (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti ! ai voti !

**FRANCHI.** Ma, in un affare di tanta importanza, io credo che veramente possa essere desiderio ed interesse di molti che si sappia fino a qual punto si potesse acconsentire al progetto del Governo.

*Voci.* Ai voti ! ai voti !

*Altre voci.* Questa è discussione generale.

**FRANCHI.** Abbiamo la compiacenza di sentire pochissime parole.

Il motivo dunque che mi fa respingere la legge è tratto dall'articolo 21. L'articolo 20 esige la celebrazione a termini dell'articolo 108 del Codice civile. Io rispetterò quant'altri mai il voto della Camera, ma finchè questo non è definitivamente pronunciato, io posso dire che non intendo di accontentarmi all'opinione di coloro che credono che questo sia un semplice modo di celebrazione; perchè se si dovesse considerarlo come semplice modo di celebrazione, l'autorità civile non avrebbe certo demandato la celebrazione del matrimonio ad un ufficiale civile, nè si sarebbe servito delle regole, nè delle solennità nelle quali l'autorità civile non può e non deve entrare. (*Segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Osservo all'oratore ch'egli rientra nella discussione generale.

*Molte voci.* Ai voti ! ai voti !

**FRANCHI.** Ho chiesto alla Camera il permesso di manifestare le ragioni del mio voto. (*Rumori prolungati*)

*Voci.* Ai voti ! ai voti !

**PRESIDENTE.** Se ella intende di rientrare nella discussione generale, con mio rincrescimento non le posso continuare la facoltà di parlare.

**FRANCHI.** Ho domandato alla Camera permesso di esprimere quale era la mia opinione, la Camera ha consentito... (*Vive interruzioni*) Poichè mi si toglie il mezzo di motivare il mio voto, mi siederò.

**PRESIDENTE.** Leggo l'ultimo articolo per metterlo ai voti per appello nominale, secondo l'istanza del deputato Valerio.

« Art. 52. La presente legge sarà esecutoria dal 1° gennaio 1853. »

**VALERIO.** Io ho chiesto la votazione per appello nominale sopra l'ultimo articolo, perchè nella coscienza di ogni deputato leale, l'ultimo articolo abbraccia tutta quanta la legge. Avrei chiesta la votazione per appello nominale su tutta quanta la legge, come la chiederei per tutte le leggi, perchè io sono partigiano del voto aperto, se non ostasse un articolo dello Statuto, ed è per questo che io restringo la mia domanda alla votazione dell'ultimo articolo, il quale, come ho detto, nel senso d'ogni deputato onorato abbraccia tutta quanta la legge.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo testè letto; quelli che lo approvano risponderanno sì, quelli che lo rigettano risponderanno no.

Si procede all'appello nominale.

Votarono in favore i deputati:

Alberti — Antonini — Asproni — Audisio — Bairo —

Benso Gaspare — Berruti — Berti — Bertini — Biancheri — Bolmida — Bona — Bonavera — Bon-Compagni — Borella — Bosso — Botta — Bottone — Brofferio — Bronzini — Buffa — Buraggi — Cambieri — Capellina — Castelli — Cavallini — Chiarle — Chiò — Cornero — Cossato — Dabor-mida — D'Azeglio — Daziani — Demarchi — Demaria — Depretis — Durando — Elena — Farina Maurizio — Farina Paolo — Farini — Fiorito — Gallina — Gallo — Galvagno — Garda — Garibaldi — Guglianetti — Iosti — La Marmora — Lanza — Lione — Malan — Mantelli — Marco — Martinet — Martini — Mellana — Melegari — Mezzena — Michelini — Miglietti — Notta — Paleocapa — Pallieri — Pateri — Pellegrini — Pescatore — Petitti — Pezzani — Pinelli — Pisano-Marras — Quaglia — Radice — Richetta — Ricci G. — Ricci Vincenzo — Robecchi — Rocci — Rosellini — Sanguinetti — Sanna Sanna — Sappa — Saracco — Sauli Francesco — Scapini — Sella — Serra — Simonetta — Sineo — Siotto-Pintor — Solaroli — Stallo — Tecchio — Torelli — Turcolti — Valerio — Valvassori — Vicari — Viora.

Votarono contro i deputati:

Airenti — Angius — Arconati — Balbo — Bellono — Berghini — Bersani — Bianchi Pietro — Blonay — Boyl — Brignone — Cavour Gustavo — Chapperon — Del Carretto — Derossi di Santa Rosa — Despina — De Viry — Duverger — Franchi — Mameli — Menabrea — Meffa di Lisio — Pernigotti — Polto — Rusca — Santacroce — Spinola — Talucchi — Thaon di Revel.

Si astennero dal prendere parte alla votazione i deputati:

Deforesta — Ravina — Zirio.

Sono assenti i deputati:

Agàès — Arnulfo (in congedo) — Astengo — Avigdor — Bachet — Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Giacomo — Bertolini — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Blanc — Brunier — Cadorna — Cagnardi — Campana (in congedo) — Carquet — Carta — Casaretto — Cattaneo — Cavalli — Cavour Camillo — Chenal — Correnti — Corsi — D'Aviernoz — Decandia (in congedo) — Decastro — Demartinet — Falqui-Pes (in congedo) — Fara-Forni — Favrat — Ferraciu — Galli — Gandolfi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Ghigliani — Gianoglio — Gianone (ammalato) — Grixonier — Jacquier — Jacquemoud — Jaillet — Justin — Leotardi — Lions (in congedo) — Louaraz — Malaspina — Malinverni — Mazza — Mongellaz — Nieddu — Parent — Peyrone — Pernati — Polliotti — Ponza di San Martino — Rattazzi (ammalato) — Ricardi — Ricotti — Roberti — Rulfi — Salmour — Sauli Damiano — Spano — Sulis — Tiveri.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	132
Votanti . . . . .	129
Maggioranza . . . . .	67
Votarono per il Sì . . . . .	100 (a)
Votarono per il No. . . . .	29
Si astennero . . . . .	3

(La Camera approva l'ultimo articolo.) (*Movimento generale*)

(a) Il presidente a questo punto, proclamando l'esito della votazione, dichiarò che i voti favorevoli erano in numero di 99, ma da una posteriore verificaione per parte dei segretari si ebbe il risultamento sovra indicato, costò cioè che i voti favorevoli ascendevano a 100, come in sul finire della seduta fu dal presidente annunciato alla Camera.

Riassunto dimostrativo :

Voti favorevoli . . . . .	100
Voti contrari . . . . .	29
Si astennero . . . . .	3
Assenti . . . . .	70
Collegi vacanti . . . . .	2

Totale . . . N° 204

**SINEO, relatore.** Domando la parola.

Prima che si passi alla votazione dell'intera legge per scrutinio segreto, la Commissione deve farsi carico di riferire sulle petizioni che le sono state trasmesse (*No! no! — Rumori*) sulla proposta dell'onorevole deputato Balbo e su quella dell'onorevole deputato Spinola.

La Commissione ha esaminate queste petizioni unicamente sotto il rapporto dell'influenza che esse potevano avere sul punto o di accettare o di rigettare o di modificare la presente legge. La Commissione in queste petizioni non ha trovato che esposti in parte gli argomenti sviluppati da alcuni degli opposenti in questo recinto; ma ha trovato in esse nulla di nuovo.

Le petizioni sono: una del vescovo e di 39 sacerdoti d'Aosta, un'altra di 59 abitanti della stessa città, un'altra di 3 parroci d'Ivrea, e le altre sono di vari terrazzani di comuni, per la maggior parte rurali, delle diocesi d'Aosta e d'Ivrea.

La Commissione, ravvisando che queste petizioni non recavano alcun lume alla discussione, non ha creduto doverne fare più particolarizzata relazione alla Camera: propone bensì che le medesime siano trasmesse alla Commissione delle petizioni, onde la medesima verifichi se alle volte possano dar luogo ad altre deliberazioni.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni s'intenderà approvato il rinvio di queste petizioni alla Commissione delle petizioni.

(La Camera assente.)

Si procede allo squittinio segreto per la votazione sul complesso della legge, la quale rimane così concepita (1):

« **CAPO I. — Del contratto civile di matrimonio e delle condizioni richieste per la sua validità.**

« Art. 1. Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: esso quindi prescrive la forma della sua celebrazione, e dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili che ne derivano.

« Il contratto di matrimonio non assume data certa, né produce effetti civili se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente iscritto ne' suoi registri.

« Art. 2. Non s'intenderà civilmente contratto il matrimonio nel quale non si verifichino le condizioni seguenti:

« 1° Che siano seguite le pubblicazioni;

« 2° Che lo sposo abbia compiuto l'età d'anni diciotto e la sposa quella di quindici;

« 3° Che consti per i minori del consenso dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, fermi, quanto ai maggiori, gli effetti e le disposizioni contenute negli articoli 109, 110 e 111 del Codice civile;

(1) Quale fu approvato dalla Camera dei deputati il presente progetto di legge, non essendo stato stampato nel volume dei documenti, lo inseriamo qui nella sua integrità. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 882.)

« 4° Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state risolte in conformità della legge;

« 5° Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta;

« 6° Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge.

« Art. 3. Non vi è matrimonio se non vi è libero consenso.

« L'errore sulla identità della persona esclude il consenso.

« Art. 4. L'impotenza evidente ed insanabile anteriore alla registrazione produce la nullità del matrimonio.

« I furiosi, i mentecatti, gli imbecilli non possono contrarre matrimonio.

« Art. 5. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti o discendenti legittimi o naturali, e tra gli affini legittimi o naturali nella medesima linea.

« Art. 6. In linea trasversale il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.

« Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado, sì legittimi che naturali.

« Art. 7. Il matrimonio è inoltre vietato fra gli zii e le zie ed i nipoti, legittimi o naturali.

« Lo stesso divieto si estende ai prozii, alle prozie ed ai pronipoti, sì legittimi che naturali.

« Art. 8. La consanguineità e le affinità naturali producono gl'impedimenti contemplati nei tre precedenti articoli:

« 1° Nei casi previsti dagli articoli 180, 185, 186 e 187 del Codice civile, e non potranno provarsi che in conformità di essi;

« 2° Quando risultino da sentenze civili o criminali;

« 3° Quando risultino dalla registrazione di un matrimonio annullato.

« Art. 9. Il Re, sentito il Consiglio di Stato, può, quando concorrano motivi gravissimi, dispensare dagli impedimenti stabiliti nell'alinea dell'articolo 6 e nell'articolo 7.

« Art. 10. È vietato il matrimonio tra l'adultero e l'adultera, quando risulti dell'adulterio per sentenza civile o criminale.

« Chi fu convinto reo di omicidio, benchè mancato o tentato, sopra la persona di un coniuge e consti che fu causa del crimine il proposito di unirsi in matrimonio coll'altro coniuge, o di aprire o conservare con esso relazioni che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell'omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinata persona, non potrà unirsi ad essa in matrimonio o sposare il coniuge superstite.

« Art. 11. All'adottato e all'adottante, ai loro affini in primo grado e ai loro discendenti legittimi o naturali, e tra figli adottivi della stessa persona si applicano gl'impedimenti al matrimonio come se il vincolo dell'adozione fosse una vera filiazione.

« Non può contrarsi un secondo matrimonio finchè sussiste il primo.

« Art. 12. La donna non è ammessa a contrarre un nuovo matrimonio, anche nel caso che il matrimonio sia stato annullato, se non dopo trascorso il termine stabilito nell'articolo 145 del Codice civile, dal giorno della morte di suo marito o delle sentenze di annullamento.

« Art. 13. Chi appartiene ad un culto cristiano non può sposare chi non sia cristiano.

« Art. 14. I chierici che hanno ricevuto gli ordini maggiori ed i religiosi d'ambo i sessi che sono vincolati da voti

solenni di celibato perpetuo non possono contrarre valido matrimonio.

« Art. 15. Il tutore o i figli suoi non sono ammessi a sposare la persona sottoposta a tutela, fuorchè quando essa sia giunta alla maggiore età, e sei mesi dopo che sarà stato approvato il conto definitivo della tutela.

« Art. 16. Per il consenso richiesto, quanto ai minorenni, dal paragrafo 2 dell'articolo 2, si osserveranno le avvertenze seguenti:

« 1° È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi, è sufficiente l'assenso paterno;

« 2° Quando l'uno dei genitori sia morto, basta l'assenso del superstite;

« 3° Se il padre si trova nella condizione prevista dall'articolo 259 del Codice civile, o per altri motivi di fatto o di diritto, nella impossibilità di manifestare il suo consenso, basterà quello della madre, come è sufficiente il consenso quando la madre sia nella condizione da non poter esprimere il consenso;

« 4° Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non poter manifestare le loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo; se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo. Se vi ha disparere fra le due linee, prevale l'opinione degli ascendenti della linea paterna;

« 5° Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell'accennata condizione d'impossibilità, è necessario l'assenso del consiglio di famiglia;

« 6° Se l'impossibilità di dichiarare la volontà propria non risulti da atti giudiziari e sorga su di essa questione, dovrà ricorrersi al tribunale, il quale, previe sommarie informazioni e sentito il pubblico Ministero, dichiarerà se debba aversi il consenso degli ulteriori ascendenti, o, in difetto di essi, del consiglio di famiglia;

« 7° Il diritto della madre di emettere il suo giudizio sul matrimonio dei figli, non cessa per il suo passaggio a seconde nozze, e quando anche non abbia la tutela di essi;

« 8° Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido, se non si riferisce espressamente ad un certo determinato matrimonio. Possono nulladimeno gli ascendenti, pel caso di assenza, deferire al prudente arbitrio di un terzo la facoltà di consentire;

« 9° La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti: il figlio naturale che non sia stato riconosciuto o che abbia perduto il padre e la madre, o che gli abbia nella condizione di non poter manifestare la loro volontà, non è ammesso a contrarre matrimonio, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi per quest'atto dal giudice di mandamento;

« 10. I genitori od in loro vece gli ascendenti contemplati nel paragrafo 4 del presente articolo concorreranno al consenso assieme all'adottante.

« In caso di disparità d'opinione, prevarrà quella dell'adottante;

« 11. Se il dissenso degli ascendenti, del tutore, o del consiglio di famiglia si crede irragionevole, potrà ricorrersi al magistrato di Appello, a termini dell'articolo 112 del Codice civile.

#### « CAPO II. — Delle pubblicazioni e delle opposizioni.

« Art. 17. La celebrazione e registrazione del matrimonio dovranno essere precedute da tre pubblicazioni consecutive in

giorno di domenica. Esse sono fatte ad istanza degli sposi e a diligenza dei sindaci nel luogo della precedente annuale abitazione, e quando questi non dati da oltre un anno, anche nel luogo del domicilio immediatamente precedente.

« Il sindaco non potrà ordinare le pubblicazioni se non gli consta che negli sposi concorrano le condizioni richieste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge.

« Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della sala comunale durante l'intervallo dall'una all'altra pubblicazione, e fino al giorno in cui possa celebrarsi il matrimonio.

« L'ultima pubblicazione debbe precedere il matrimonio di tre giorni almeno e di tre mesi al più.

« Scaduto questo ultimo termine senza che abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio, le pubblicazioni dovranno rinnovarsi.

« Il Governo, o chi verrà da lui a tal uopo delegato, potrà nei casi di urgenza dispensare da due pubblicazioni come anche dall'osservanza del termine di tre giorni nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi.

« Sarà nullameno necessario che in ambi i casi gli consti che al proposto matrimonio non osti impedimento alcuno.

« Art. 18. Possono formare opposizione a quei matrimoni, alla celebrazione dei quali osti un impedimento qualunque stabilito dalla presente legge:

« 1° Il pubblico Ministero;

« 2° Il coniuge di una delle due parti contraenti;

« 3° I genitori e gli ascendenti paterni e materni legittimi o naturali;

« 4° I fratelli e le sorelle, gli zii e zie, i cugini e cugine germani;

« 5° I tutori o protutori.

« Ogni altra persona che sia informata di qualche impedimento alla celebrazione del matrimonio, per cui sia seguita alcuna delle prescritte pubblicazioni, dovrà farne la dichiarazione al sindaco che fece eseguire le pubblicazioni.

« Art. 19. La promessa di unirsi in matrimonio non sarà mai causa valida di opposizione.

« Essa però, qualora sia fatta nelle forme volute dall'articolo 106 del Codice civile, dà diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto.

« Art. 20. Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto o derivanti dalla denuncia fatta al sindaco, conoscerà entro dieci giorni il tribunale di prima cognizione, nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. Entro egual termine pronunzieranno il magistrato d'Appello, avanti cui fosse portata la sentenza del tribunale ed il magistrato di Cassazione, se si sarà ad esso ricorso.

#### « CAPO III. — Della celebrazione e registrazione del matrimonio.

« Art. 21. Trascorso il termine di tre giorni dall'ultima pubblicazione, ed in caso di appellazione o di ricorso in Cassazione, tostochè sarà risolta con irrevocabile sentenza, il sindaco che fece eseguire le pubblicazioni spedisce una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.

« Art. 22. Tranne i casi espressi nell'articolo seguente, sta fermo, in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto degli articoli 108 e 150 del Codice civile.

« Art. 23. Ogniquale volta entro i tre mesi dall'ultima pubblicazione risulti non potersi per qualunque siasi causa celebrare quell'atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà,

colla scorta della dichiarazione, di cui nell'articolo decimono-  
nono, di presentarsi al giudice mandamentale della solita a-  
bitazione di uno di essi, per fare solennemente in sua pre-  
senza la dichiarazione del loro matrimonio.

« Il giudice riceve la dichiarazione degli sposi alla pre-  
senza di quattro testimoni, e ne fa stendere processo ver-  
bale, del quale rimette copia autentica allo sposo.

« Art. 24. Il sindaco del luogo della solita abitazione di  
uno degli sposi, sulla dichiarazione degli sposi medesimi e di  
due dei testimoni che vi assisteranno, che il matrimonio per  
cui era stata spedita la dichiarazione di cui nell'articolo 19 è  
stato celebrato, ed anche sulla presentazione del verbale,  
quando sia steso a termini dell'articolo precedente, procede  
alla registrazione del matrimonio nella forma prescritta dalla  
legge sullo stato civile. Il verbale di registrazione è sotto-  
scritto e sottosegnato dagli sposi e dai testimoni.

« In caso d'impedimento giustificato per uno degli sposi  
di recarsi alla sala comunale, il sindaco potrà recarsi alla  
casa dello sposo impedito per ricevere quella dichiarazione,  
e potrà anche delegare a riceverla il sindaco del luogo dove  
si trovasse lo sposo che è nella impossibilità di presentarsi  
personalmente.

« In questo caso il verbale di registrazione viene trasmesso  
al sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri  
dello stato civile.

« Art. 25. I matrimoni dei regnicoli celebrati all'estero  
secondo le forme colà stabilite, produrranno gli effetti civili  
nello Stato.

« A questi matrimoni s'applicheranno le disposizioni della  
presente legge sulla capacità dei contraenti, che se uno dei  
coniugi fosse straniero, non gli si applicheranno i paragrafi  
2 e 3 dell'articolo 2.

#### « CAPO IV. — Delle cause di nullità.

« Art. 26. La registrazione del matrimonio nella forma  
portata dagli articoli precedenti fa prova autentica della sua  
regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, e non la-  
scia luogo ad eccezione di nullità per difetto di forma.

« Art. 27. Le nullità del matrimonio, nei casi previsti  
dagli articoli 5, 6, 7, 13 e 14 o dalla prima parte dell'arti-  
colo 12, oppure per registrazione operata da un ufficiale  
dello stato civile incompetente, sarà provocata dal pubblico  
Ministero, purchè l'impedimento non derivi dalla consanguini-  
tà o affinità naturali, contemplati nell'alinea dell'articolo  
6 e nell'articolo 18.

« Per le stesse cause la nullità del matrimonio potrà an-  
che richiedersi dalle persone indicate nei paragrafi 2 e 3  
dell'articolo 18.

« Dagli sposi o da uno di essi, e da chiunque abbia un in-  
teresse attuale per impugnare la validità del matrimonio, o  
da chi abbia la qualità di successibile d'uno degli sposi,  
tranne i loro figli discendenti.

« Art. 28. Potranno le stesse persone procurare l'annulla-  
mento del matrimonio dell'interdetto per imbecillità, de-  
menza o furore, se al tempo del matrimonio già era emanata  
sentenza d'interdizione, o se questa venne pronunciata per  
fatti anteriori al matrimonio, questa istanza non potrà più  
essere introdotta e proseguita, dopochè l'interdizione sarà  
rivocata, a meno che il riabilitato, entro il mese dacchè sarà  
fatto conscio del suo matrimonio, non intenti o prosegua la  
domanda di nullità.

« Art. 29. Il matrimonio contratto dal minore senza il con-  
senso degli ascendenti, prescritto dall'articolo 10, può essere

annullato, se coloro, il consenso dei quali era richiesto, ne  
fanno la domanda.

Se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del  
magistrato d'Appello in cui il matrimonio fu contratto, il ter-  
mine per proporre tale domanda sarà di giorni 30 dalla fat-  
tane registrazione.

« Il termine è accresciuto :

« 1° Di giorni 15 per chi abita fuori della giurisdizione del  
magistrato d'Appello ;

« 2° Di un mese per chi abitasse fuori del regno, ma negli  
Stati ad esso attigui ;

« 3° Di due mesi per chi abitasse negli Stati d'Europa ;

« 4° Di quattro mesi per coloro che abitassero fuori d'Eu-  
ropa al di qua del Capo di Buona Speranza.

« Questo termine sarà d'un anno per coloro che abitassero  
al di là di quel Capo.

« La scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni, e la  
ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità.

« Art. 30. Il matrimonio contratto senza il libero consenso  
degli sposi o di uno di essi, non può essere impugnato che  
dagli sposi o da quello di essi il di cui consenso non è stato  
libero.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione in nullità com-  
pete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.

« Art. 31. Non è più ammissibile la domanda in nullità,  
ancorchè non siavi coabitazione, se dal punto in cui lo sposo  
che la propone ha riavuto la piena sua libertà, o dopo che  
è stato da lui riconosciuto l'errore, siano decorsi più di tre  
mesi.

« L'azione in nullità per la causa accennata nell'articolo 4  
non è più proponibile dopo un anno di coabitazione, e non  
comete al coniuge impotente.

« Art. 32. Il tribunale, innanzi a cui è proposta una do-  
manda di nullità, può ordinare la provvisoria separazione  
degli sposi.

« Art. 33. Semprechè si tratti della validità di un matri-  
monio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico Mini-  
stero fa parte del giudizio per sostenere la validità del vin-  
colo.

#### « CAPO V. — Della separazione personale.

« Art. 34. Il vincolo del matrimonio non si scioglie che  
per la morte di uno dei coniugi.

« Ciò non pertanto i tribunali civili potranno pronunciare  
la separazione personale per le cause seguenti :

« 1° L'adulterio nei casi previsti dal Codice penale ;

« 2° Le pene criminali incorse dall'uno dei coniugi ;

« 3° I mali trattamenti, le sevizie e le ingiurie gravi di un  
coniuge verso dell'altro ;

« 4° Il pericolo grave nel quale possa trovarsi il coniuge,  
tanto per la vita, quanto per la salute, nel proseguire la sua  
convivenza coll'altro.

« L'azione in separazione compete soltanto al coniuge al  
quale non può esserne attribuita la causa.

« Art. 35. Potrà essere luogo di comune consenso alla se-  
parazione dei coniugi, quando già abbiano convenuto presso  
chi debbano rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie,  
e quale somma debba corrisponderli durante la separazione  
dall'uno all'altro coniuge.

« La convenzione non avrà effetto che dopo la omologa-  
zione del tribunale che giudicherà se debba o no conce-  
derla, sentite personalmente le parti, previe sommarie in-  
formazioni e sentito il pubblico Ministero.

« Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello.

« Art. 36. Le sentenze dei tribunali in materia di separazione non saranno pronunziate se non dopo che siasi inutilmente dal presidente o giudice delegato tentata la conciliazione senza pregiudizio del diritto delle parti di far quelle prove che un ritardo potesse far perdere.

« Le cause saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo creda conveniente, ma anche ogni qualvolta se ne faccia istanza da una delle parti.

« Sarà sempre sentito il pubblico Ministero.

« Appena che una dimanda in separazione verrà presentata, il presidente od il giudice da lui delegato dovrà tentare la conciliazione dei coniugi. Si potrà frattanto permettere alle parti di fare quelle prove che un ritardo qualunque potesse far perdere.

« Art. 37. Se il tentativo di conciliazione fu inutile, sentito il pubblico Ministero, nell'atto che permette le citazioni, ordinerà la provvisoria separazione dei coniugi, seppure gli è stata richiesta, indicherà la casa in cui la moglie, pendente causa, dovrà abitare, e la persona alla cui custodia sarà affidata, e determinerà la somma mensile che durante la stessa causa dovrà pagarle il marito e per la di lei sussistenza e per le spese di lite.

« Potrà il tribunale, sentite le parti e sentito il pubblico Ministero, cangiare in qualunque stato di causa e secondo le circostanze la fatta indicazione e variare o rivotare la prescritta pensione, qualora constasse che la moglie avesse redditi propri, i quali le fossero sufficienti.

« Art. 38. Ogni atto della causa in separazione dovrà essere notificato al pubblico Ministero, il quale dovrà prendere quelle deliberazioni che ravviserà convenienti.

« Art. 39. Le cause di separazione saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo crederà opportuno, ma anche tuttavolta che se ne faccia istanza da una delle parti.

« Art. 40. L'azione in separazione si estingue:

« 1° Se vi fa riconciliazione anche durante il giudizio;

« 2° Se dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia della causa di separazione, o dal giorno in cui la domanda è proposta, convivendo tuttavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante il quale non siano occorsi fatti che da sé soli o con altri possano essere causa di nuova domanda di separazione.

« Art. 41. In qualunque tempo occorran questi fatti, potrà l'attore entro l'anno promuovere la sua domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e qualora ne abbia somministrata la prova, potrà valersi delle cause precedenti di separazione, non ostante la prescrizione incorsa o la riconciliazione, e giovarsi delle prove di esse già fatte nei primi giudizi, o dedurle per convalidare la sua istanza.

« Art. 42. Cessano gli effetti della sentenza che fece luogo alla separazione, appena che il coniuge offeso è ritornato a coabitare coll'altro coniuge, salvo il diritto di valersi della medesima sentenza nel caso previsto dall'articolo precedente.

« CAPO VI. — *Delle infrazioni alla presente legge e delle pene.*

« Art. 43. Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non furono osservati i termini stabiliti sì per le pubblicazioni che per la spedizione della dichiarazione portata dall'articolo 21, sarà dall'ufficiale dello stato civile inflitta una multa da lire 100 a 400.

« Questa multa potrà essere estesa a lire 500, se la dichiarazione portata dall'articolo 17 fu spedita, non ostante la esistenza di opposizioni o di denunzia, oppure se il matrimonio fu registrato, senza che le opposizioni apparissero risolte.

« Art. 44. Coloro che contraessero matrimonio senz'aver fatto procedere alle prescritte pubblicazioni, o senza avere riportato la dichiarazione prescritta dall'articolo 21, o che nelle ore 24 successive alla celebrazione non lo avessero fatto registrare, tranne i casi di assoluta impossibilità, o che ottenessero dolosamente la registrazione, di un matrimonio non proceduto dalle prescritte formalità, incorreranno nella pena prevista dall'articolo 582 del Codice penale.

« Incorreranno nella stessa pena i testimoni che saranno complici della dolosa registrazione.

« Art. 45. I tribunali nel pronunziare la condanna per qualche omissione dell'ufficiale dello stato civile o delle parti contraenti, provvederanno, per mezzo, ove d'uopo, di speciale delegazione al compimento degli atti omessi.

« CAPO VII. — *Disposizioni generali.*

« Art. 46. Ogni atto contemplato nella presente legge è gratuito.

« Art. 47. Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può pretendere al titolo di coniuge, nè agli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di registrazione fatto in conformità della legge.

« Qualora per qualunque causa accidentale venga a mancare il foglio in cui doveva contenersi l'atto di registrazione del matrimonio, la prova di esso potrà farsi tanto per documenti che per testimoni, purchè sia preceduta ed accompagnata da quella del conforme possesso di stato.

« Art. 48. I registri dello stato civile, tanto per i matrimoni, quanto per le nascite e per i decessi, saranno tenuti dagli uffiziali dello stato civile secondo le norme che saranno determinate con apposita legge.

« Art. 49. Ai tribunali ordinari appartiene esclusivamente il conoscere delle contestazioni cui diano luogo gli sponsali contemplati nell'articolo 106 del Codice civile, od il contratto di matrimonio regolato nei suoi effetti civili dalla presente legge e dal vigente Codice civile.

« Art. 50. Senza pregiudizio degli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori e degli effetti ulteriori di essi, è abrogata qualunque altra disposizione contraria alla presente legge.

« Art. 51. Il disposto della presente legge non è applicabile ai matrimoni del Re e delle persone della reale famiglia, pei quali sarà provveduto con legge speciale.

« Art. 52. La presente legge sarà esecutoria dal 1° gennaio del 1853.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	152
Votanti . . . . .	129
Maggioranza . . . . .	65
Voti favorevoli . . . . .	94
Voti contrari . . . . .	35
Si astenero . . . . .	3

(La Camera approva.)

(Applausi dalle gallerie.)

Avverto le gallerie che è proibito dal regolamento dare segni di approvazione o di disapprovazione.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER  
MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1851.**

**DEL CARRETTO, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge relativo a crediti d'aggiunta ai bilanci del 1851, con compenso d'economie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 727.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI  
LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE  
RELATIVA ALLA STRADA FERRATA DA TORINO A CUNEO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno alla convenzione tra i delegati della provincia di Cuneo e la Banca Casana Ignazio e figli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 917.)

La Camera ebbe già a discutere il primo articolo. Il deputato Franchi aveva proposto per emendamento che venisse solamente approvata la prima parte di esso.

Ora la parola spetta al deputato Cavour Gustavo.

**CAVOUR GUSTAVO.** Debbo con rincrescimento annunziare alla Camera che l'onorevole relatore della Commissione ha dovuto per gravi cause assentarsi da Torino, e fui io incaricato delle sue veci, onde cercherò per quanto posso di supplirlo. Debbo intanto annunziare che la Commissione unanime dichiara di aderire all'emendamento del deputato Franchi. Stimo pertanto che non vi sarà più difficoltà su questo articolo, e mi riservo solo di proporre una lievissima modificazione al secondo.

**PELEGRINI.** Io mi opposi all'ordine del giorno dell'onorevole deputato Franchi, quando, patrocinando la causa del municipio di Fossano, intendeva che dovesse pure profittare a quel municipio il debito contraendo dalla provincia di Cuneo, di cui si tratta nella legge che si discute; sarei pure in ora costretto di respingere l'ordine del giorno presentato dal suddetto deputato Franchi, con cui si viene a togliere la seconda parte del primo articolo della legge. Se non che, come già era mio convincimento, non credendo necessaria l'approvazione della Camera circa quella parte dell'articolo, come ebbe anche a spiegarlo il signor ministro dell'interno quando si cominciava la discussione, io presi atto di tale dichiarazione, ed è perciò che non faccio difficoltà all'emendamento proposto e stato dalla Commissione accettato.

**MELLANA.** Debbo chiedere uno schiarimento.

Domando alla Commissione se, accettando l'emendamento del deputato Franchi, intende d'appoggiarlo alle erronee dottrine sostenute dall'onorevole deputato Galvagno nell'ultima tornata di sera, se, cioè, accordando quest'imprestito, s'intenda lasciare in facoltà al Governo di concedere alla provincia di Cuneo il provento di tutto o parte di questo mutuo in premio fisso per qualche contratto della natura di quello che ci fu presentato.

Io credo che questa teoria non sia accettabile, e che ciò non si possa fare per decreto reale, essendo contrario a tutti i buoni principii di amministrazione e di competenza legislativa.

D'altronde faccio osservare alla Camera come sia indispensabile che il Parlamento non sia privo di questa facoltà, in quanto che noi vediamo che se il Governo avesse potuto fare da sé una tale concessione, avremmo assistito al bell'esempio di vedere approvato un contratto quale è quello ch'era inteso fra quella provincia e la casa bancaria Casana. Questo avrebbe certamente fatto il signor ministro dell'interno, e prova ne sia che presentava alla nostra sanzione un tale progetto; se ebbe il coraggio di presentare un tale progetto di legge, ben più facilmente lo avrebbe approvato per decreto reale, ove ciò fosse stato in poter suo.

Ora, vediamo noi, questa è la prova più convincente a farci edotti che il Parlamento non deve spogliarsi di questo diritto; conceda l'imprestito, ma con che esso sia applicato all'oggetto per cui si concede. Se la provincia di Cuneo non vorrà valersi di quest'imprestito nell'acquisto di queste azioni, è padrona; più, le sarà lecito, ove il creda nel suo interesse, di ricorrere un'altra volta al Parlamento per essere autorizzata ad un altro contratto.

Ma se il Parlamento non si prevale del suo diritto, allora a che servono mai le sue prerogative per tutelare gl'interessi provinciali e comunali?

Domando quindi una spiegazione alla Commissione, se cioè nell'aderire all'emendamento che si deve porre ai voti, intende di accettare egualmente le dottrine sostenute l'altro giorno dall'onorevole Galvagno.

**MANTELLI.** La Commissione quando presentava il suo primo progetto in emendamento di quello del Ministero, partiva dal principio che al Parlamento spetti di approvare o disapprovare l'operato dal Consiglio divisionale, sempre quando questo possa in qualche modo gravare i bilanci della divisione, e provvedeva al caso speciale per cui la legge veniva chiamata. Ma invece di avere riguardo ad un contratto, come il ministro aveva proposto, non faceva altro la Commissione che approvare la deliberazione del Consiglio divisionale. Con questo essa non volle entrare in alcuna discussione.

L'onorevole Galvagno faceva osservare che per la prima parte di questa deliberazione, cioè per quella che dal Consiglio divisionale sia stabilito di contrarre un mutuo, era indispensabile l'approvazione del Parlamento; ma per la seconda, vale a dire per quella che invece del mutuo, si sarebbe ceduto questo contratto ai terzi mediante un premio, non si richiedeva un'apposita legge a meno che si trattasse di aggravare i bilanci della divisione oltre il concorrente del *maximum* a cui possono ascendere.

Ritenuto dunque che allo stato delle cose, solamente la prima parte della deliberazione esige una legge e non la seconda, la Commissione aderì all'emendamento proposto e alle ragioni addotte dall'onorevole Galvagno.

**MELLANA.** Stando le cose come espone l'onorevole Mantelli, io non poteva ignorare, né ignorava certo, come non ispettasse al potere legislativo entrare nell'approvazione di qualche atto di Consigli divisionali, quando non importi un gravame sul bilancio delle provincie eccedente il *maximum* fissato dalla legge.

Ma io volevo una spiegazione che mi togliesse un dubbio a cui evidentemente dava luogo la teoria esposta dall'onorevole Galvagno.

Questa spiegazione ora mi fu data e m'acchetò.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo primo secondo l'emendamento Franchi, che è accettato dalla Commissione:

« Art. 1. È approvata la deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo in data 11 giugno 1852, con cui fu votato a



carico speciale della provincia di Cuneo un mutuo di 500 mila lire per pagare il prezzo delle mille azioni da lire 500 della ferrovia da Torino a Cuneo, acquistate da essa provincia. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sarà pure provveduto con decreto reale allo stanziamento nei bilanci divisionali per gli esercizi successivi dei fondi a tal uopo occorrenti, con facoltà di eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale fissato dall'articolo 2 della legge 12 ottobre 1848. »

**CAVOUR GUSTAVO.** La Commissione avrebbe da proporre una leggiera variazione.

E qui debbo dire quale sia attualmente l'opinione di colui che fa le veci del relatore della Commissione.

Egli ha combattuto l'altro giorno le ragioni dell'onorevole Galvagno, e non ha mutato opinione; ma ha stimato non sia più del caso sollevare la questione, perchè il signor ministro dell'interno, che mi duole di non vedere presente, ha fatto conoscere all'onorevole Astengo, relatore della Commissione, ed anche a qualche altro membro della medesima, che egli ora, stante il miglioramento dei fondi pubblici nel nostro paese, aveva la certezza di poter trovare quest'imprestito.

La Commissione aveva sempre creduto che fosse preferibile l'imprestito all'altro partito di dare un premio ad una casa bancaria qualunque, ma la provincia di Cuneo, per mezzo dei suoi delegati, le aveva rappresentato che essa non aveva potuto trovare quest'imprestito salvo a condizioni gravissime, e sarei quasi per dire usurarie.

Era per ciò che la Commissione aveva pensato di lasciare quella strada aperta. Ora, il caso non verificandosi, giacchè il ministro dell'interno ha già un'offerta per un imprestito, la Commissione ha creduto dovere prescindere intieramente dalla discussione di questo punto, e di accettare in linea di fatto.

Però essa ha pensato che conveniva facilitare tutti gli accomodamenti che potessero amichevolmente prendersi tra la provincia di Cuneo e la benemerita società degli azionisti promotori della strada ferrata da Torino a Savigliano, ora da Torino a Cuneo. Laonde vi propone la seguente leggiera modificazione di redazione:

« Sarà provveduto con decreto reale allo stanziamento nei bilanci divisionali per gli esercizi successivi dei fondi occorrenti, onde far fronte agl'impegni contratti dalla provincia di Cuneo per lo stabilimento della strada ferrata tra Torino e quella città, con facoltà di eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale fissata dall'articolo 2 della legge del 12 luglio 1848. »

Ho l'onore di deporre quest'emendamento sul banco della Presidenza.

**MELLANA.** Nel primo articolo noi abbiamo votato l'autorizzazione di un imprestito per un dato tempo, ed ora il secondo dovrebbe mirare ad assicurare lo stanziamento in bilancio delle somme necessarie per la sicurezza degli interessi di quest'imprestito, ma non venire a provvedere nei bilanci futuri per le obbligazioni contratte.

Questo appartiene al bilancio della divisione. Se la divisione contrae un onere deve soddisfarlo, purchè non esca dai limiti del suo bilancio.

Io non intendo invero che voglia dire questo emendamento.

Ciò è un volere indirettamente concedere quello di cui poco innanzi non s'intendeva più parlare nella presente legge.

**CAVOUR GUSTAVO.** Darò una spiegazione di fatto che potrà accontentare l'onorevole Mellana. Bisogna ritenere una cosa che forse egli non ha presente, che cioè un mese od un

mese e mezzo fa, sulla relazione dell'onorevole Chiarle, la Camera ha votato una legge per cui tutta la divisione di Cuneo, e così anche quella provincia, è già arrivata al limite legale massimo dell'imposta per dieci anni. Dunque, anche per trovare mille lire ha bisogno di una legge, perchè bisogna ancora oltrepassare questo limite. Ora il contratto è già stato approvato in massima, ma per la sua eccezione fa mestieri oltrepassare ancora il limite massimo già toccato con quella legge. Dunque è necessario un atto legislativo. La Commissione, stante la somma urgenza di questa strada, che è così desiderata da tutte le popolazioni dell'alto Piemonte, ha creduto dover proporvi di delegare le attribuzioni del potere legislativo al potere esecutivo.

Credo così d'aver risposto alle obiezioni dell'onorevole deputato Mellana.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge.

#### INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**DE VINY.** Je prie la Chambre de vouloir s'occuper du projet de loi relatif à l'établissement de la ligne électro-télégraphique de Turin à la frontière française qui avait été déjà mis à l'ordre du jour.

J'espère que la Chambre voudra adhérer à ma demande, d'autant plus que la députation savoisiennne n'a pas quitté la Chambre lorsqu'il s'est agi de la votation solennelle qui vient d'avoir lieu, ainsi qu'on avait voulu le faire croire; je ne doute pas que l'Assemblée ne veuille, avant de se séparer, rendre complète une loi dont l'importance est plus grande encore pour Gènes, Turin et le Piémont, que pour la Savoie.

**CHIARLE.** Pregherei la Camera a volersi occupare del progetto di legge per la concessione della ferrovia da Bra a Cavallermaggiore, che è già stata dichiarata d'urgenza e che potrà essere approvata senza discussione.

Voci. Sì! sì!

**SIOTTO-PINTOR.** Domando la parola per dichiarare alla Camera che ritiro la preghiera che le feci, di permettermi cioè d'interpellare il signor ministro dell'interno, e ciò dietro le ultime dichiarazioni fattemi dallo stesso signor ministro.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Desidererei che l'onorevole Siotto-Pintor si spiegasse un po' più chiaro onde non si prendesse qualche equivoco.

**SIOTTO-PINTOR.** Il signor ministro dell'interno aveva in animo di dare alcuni, per mio giudizio, non necessari provvedimenti; poscia mi assicurava che nulla più ne sarebbe.

**ASPRONI.** Giova che non si faccia un equivoco in termini.

Il signor ministro dell'interno non poteva rinvocare provvedimenti da lui non dati. Egli, poco fa, ha detto a me, che vi erano state intenzioni di mandare gli ordini che noi supponevamo già spediti; ma, da saggio qual è, ponderò meglio, e sospese anche in virtù di schiarimenti posteriori da lui avuti. Questo ha detto a me il ministro, e niente di più, e così credo che sia la cosa.

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se intenda procedere alla discussione del progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica per la Savoia.

*Voci. Sì! sì!*

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA DA TORINO AL CONFINE FRANCESE PER LA SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese per la Savoia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 906.)

**CHIÒ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiò ha la parola.

**CHIÒ.** Non è mia intenzione di oppormi all'adozione di questo progetto. Voglio solo far presente alla Camera come già da qualche tempo fu presentata una petizione diretta a far conoscere un metodo nuovo pel sotterramento dei fili conduttori. Questa petizione era stata portata all'ordine del giorno sono otto o dieci giorni circa; ma alcune altre di una natura non sicuramente più grave, ma credute più urgenti dalla Camera, avendo avuto la precedenza ed avendo dato luogo ad una discussione piuttosto lunga, impedirono che quella di cui io parlo potesse essere riferita. Siccome però essa perderebbe molto della sua utilità, se non fosse riferita in questa prima parte della Sessione, prego la Camera di voler permettere che se ne faccia presentemente la relazione, oppure di voler accettare le conclusioni della Commissione, la quale propone che sia presa in considerazione e mandata al signor ministro dei lavori pubblici...

*Voci. Sì! sì!*

**CHIÒ...** acciocchè questi faccia istituire quegli esperimenti che devono decidere della bontà del metodo che nella petizione medesima viene suggerito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mantelli ha la parola.

**MANTELLI.** Se si dovesse fare la relazione di questa petizione, certamente si dovrebbe perdere molto tempo. Inoltre si tratta di cosa tecnica, la quale non è di competenza della Camera, e siccome sembra che essa abbia intenzione di rimandarla al ministro dei lavori pubblici, non è più questione di occuparcene. Debbo solo riflettere che noi non dobbiamo decidere che si debbano fare le esperienze, ma dobbiamo lasciare dipendere questo dal valore in cui il signor ministro sarà per tenere questa proposta.

Noi non dobbiamo ora entrare per nulla nel merito del sistema esposto nella petizione.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Prendo la parola per dichiarare che accetto la trasmissione di questa petizione, onde far esaminare se questo così detto nuovo sistema presenti veramente la pretesa facilità di operazioni; ma impegnarmi a fare esperienze è cosa che non posso per nulla accettare, poichè le esperienze in questa materia sono dispendiosissime.

**MELLANA.** Prego la Camera, quantunque l'ora sia tarda, ed ancorchè alcuni siano impazienti di veder votato questo progetto di legge, a volermi prestare orecchio. Io m'oppongo all'adozione di questa legge, e mi vi oppongo su considerazioni di alta importanza e di generale interesse.

Darò principio al mio dire prendendo le mosse da quanto ci veniva dicendo ieri l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli ci chiedeva la pronta spedizione di questa legge

per non comprometterlo col Governo francese. Ci diceva che, essendo stato eccitato dalla Camera a sollecitare la costruzione d'una linea telegrafica da Torino al confine di Francia passando per Ciamberì, aveva fatto pratiche presso quel Governo francese, il quale da prima voleva congiungere la sua estrema linea telegrafica al confine d'Italia per la via del Varo, onde la portasse invece verso la Savoia. Io penso che il signor ministro col progetto, il quale cade ora in discussione, ha fallito a tutti i principii e di generale interesse, e di economia, di governativa previdenza, ed anche a quello di strategia militare... (*Rumori e segni d'impazienza*)

Faccio osservare alla Camera che nel sollevare queste importanti questioni compio al debito mio di arrecarle l'effetto delle mie convinzioni e de' miei studi su questo progetto, sul quale forse non si sono portate le meditazioni de' miei colleghi, perchè era incerto se sarebbe giunto in tempo di essere discusso: e che quindi l'impazienza di alcuno non mi rimuoverà dal mio proposito e le interruzioni non potranno che farmi protruggere il mio dire...

*Una voce.* E la Camera se ne andrà!

**MELLANA.** Osservo all'interruttore che esso, e chi il crede, può andarsene, ma che del diritto della parola che ho, so e voglio valermene e che non sono tale da rimuovermi dal mio proposito. Vada chi il crede, ma rimarranno qui ad ascoltarmi coloro che, compresi della dignità parlamentare, non vorranno pretendere si votino delle leggi a passo di carica. (*ilarità*)

Il motivo per cui si sostiene essere necessaria una linea telegrafica da Torino alla frontiera francese passando per Ciamberì è quello di porsi in diretta comunicazione colla Francia senza essere obbligati a passare per altri Stati, e renderci così indipendenti dallo straniero; ragione essenzialissima che io ben volentieri accetto. Un altro motivo, che pur si adduce, è di dare una pronta e facile comunicazione col centro dello Stato ad una cospicua provincia dello Stato come è la Savoia. E qui osservo che appositamente la domando per una provincia onde protestare contro l'espressione di *deux pays* della quale si valse l'onorevole relatore per nominare la Savoia ed il rimanente dello Stato. Le parti di uno stesso Stato neppure in lingua francese si definiscono un paese, ma bensì o provincia, o divisione, o comune. Il terzo motivo che si adduce in appoggio di questo progetto di legge, si è che una tale linea telegrafica può diventare proficua inquantochè se ne varranno pei loro dispacci non solo la Lombardia, la Venezia e le adriatiche provincie, ma anche una parte dell'austriaco impero.

Tutte ragioni che io approvo ed accetto, ma desse mi provano che era assai maggiore interesse nostro che questa linea si stabilisse da Genova al Varo toccando a Nizza.

Per tal modo noi avevamo, oltre gli accennati, pure molti altri vantaggi. Noi mettevamo in comunicazione provincie per popolazione egualmente cospicue. D'altronde era indispensabile l'accettare questa linea, perchè tra Nizza e Genova certamente per ora non si tratta di fare delle ferrovie, e quindi era necessario almeno dare questa comunicazione, mentre, relativamente alla Savoia, essendosi già votata la linea di Susa, ed essendo il Governo in trattative per la linea di Ginevra e di Lione, non correva certamente un gran pericolo ad attendere qualche tempo, ed aspettare a valersi appunto delle linee di strada ferrata per aggiungere a quelle, con minore spesa, linee telegrafiche. Andandosi per Nizza, noi avevamo il beneficio di essere egualmente in diretta comunicazione colla Francia, e poi rendevamo assai più comodo alla Lombardia ed alle provincie venete il servirsi del

nostro telegrafo. Una comunicazione fra l'Adriatico ed il Mediterraneo è il sentito bisogno di molte generazioni: ne fanno prova i giganteschi progetti di Napoleone. In tal modo avremmo fatta una assai minore spesa, ed una linea egualmente utile e molto più produttiva, senza incontrare il pericolo di spese ulteriori, che non sappiamo a che ascender possano.

Il signor ministro ci disse che stabilisce una linea prima ed unica in Europa; per tal modo vuol fare un esperimento.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Non ho detto questo.

**MELLANA.** Nella sua relazione ha detto che non c'è ancora esempio in Europa di una linea come questa che passi giogaie di così alte montagne. Quindi il tentarla per i primi è fare un'esperienza.

L'onorevole relatore della Commissione, il quale certamente è desideroso che si effettui questa linea per la Savoia, ed è uomo tecnico, ha dovuto far presente al Governo di non avventurarsi così alla cieca nel sistema di una linea sopra terra, e di fare ancora degli studi.

Ora io dico: se faceste questa spesa ingente, e poi si riconoscesse che non si può effettuare, noi ci troveremmo costretti a fare una spesa gravissima, che è quella di farne una sotto terra come inclina a credere l'onorevole Menabrea.

Io diceva poi, che con questo progetto non si tenne conto delle ragioni strategiche. Tutti riconoscono nel nostro paese che la forte città di Genova può essere l'ultimo propugnacolo nei casi disastrosi. Ove il centro dello Stato fosse invaso, e noi facessimo in Genova l'estrema prova, non sarebbe egli utile lo avere aperta la comunicazione per Francia, mercè la linea telegrafica del Varo?

Ed oltre questo vantaggio, e quello della spesa più tenue, si sarebbe fatta cosa molto proficua ad una popolazione notevole, e si faccia il computo delle popolazioni del Nizzardo e della ligure riviera, e raffrontandole con quelle della Savoia, si vedrà quale delle due linee sarà più utile. Se è per la città capoluogo della divisione, io non so perchè Nizza debba essere meno considerata di Ciambèri. D'altronde io ricordo al Ministero quante promesse esso abbia fatto a Nizza per poter venire a quella di abolirne il porto franco.

Io domando se questa non era una circostanza per fare una cosa nello stesso tempo di utilità generale, e di utilità speciale pei Nizzardi, per cui sarebbe già stato uno dei compensi che hanno diritto di aspettarsi dopo le promesse ministeriali.

Ma per tutta ragione il ministro ci fa sentire nella sua relazione che tale linea per Savoia fu domandata dalla Camera. Io però gli domando se vi sia un voto della Camera che abbia imposto quest'impegno al Governo.

La Camera esprime il suo volere per mezzo de' suoi voti; non colle domande di qualche deputato.

Se si ammettesse questo principio ne ingigantirebbe l'uso, pur troppo già invalso, di vedere i deputati venir qui a domandare cose di parziali interessi.

Non fu che in occasione della linea telegrafica tra Alessandria ed il confine lombardo che sono sorti due deputati, credo, a far sentire come era necessario che si unisse più direttamente il Piemonte colla Francia, per non essere esposti all'arbitrio dei Governi intermedi.

Fuori di queste domande fatte così, direi, per incidente, io chiedo al signor ministro qual ragione possa egli addurmi, perchè abbia aperte trattative colla Francia, al fine che fosse abbandonata la linea del Varo, che era tanto utile a noi, per indurre quel Governo ad attivarne un'altra, la quale ci porta

una spesa molto maggiore, senza beneficio alcuno, perchè tutto il beneficio che ci si fa valere è quello, che si uniscono al Piemonte provincie cospicue, quali sono quelle della Savoia che hanno bisogno di una comunicazione diretta colla capitale.

Fra le due provincie di Ciambèri e di Nizza, io trovo che la seconda ha bisogno assai più grande, stantechè Nizza è segregata affatto dalle Alpi, mentre per la Savoia si è votata la costruzione d'una strada di ferro fino a Susa, ed essendo il Governo venuto nel proponimento di far sì che le due linee al di là delle Alpi si estendano a Ginevra ed a Lione, era il caso di differire qualche tempo, onde con minore dispendio si potessero obbligare i concessionari di queste vie a costruire il telegrafo.

Quindi io disapprovo altamente il ministro per avere prescelto che la linea passi per Ciambèri anzichè per Nizza, e per questa ragione voto contro la legge.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Risponderò prima alla difficoltà mossa dall'onorevole Mellana sul supposto che io abbia detto nella mia relazione che si tratterebbe di fare un esperimento telegrafico colla nuova linea che si propone di costruire.

Se egli leggerà meglio la mia relazione, vedrà come io abbia rappresentato alla Camera che la spesa di questa linea eccede certamente i limiti ordinari dello stabilimento delle linee telegrafiche, e ciò perchè essa vien condotta per valli e per monti sulle alte giogaie, e per passaggi difficilissimi, ove sinora non si è mai tentato di piantare telegrafi.

Egli è dunque evidente che sarà d'uopo ricorrere a molti ripieghi, eseguire lavori straordinari, con qualche aumento di spesa. Ho poi affermato che io confidava, visto anche il parere di uomini tecnici al riguardo consultati, che si potrebbero vincere tali difficoltà, massime dopo il felice esito delle esperienze fatte nel nostro paese, che fu il primo in cui si attaccarono fili elettrici a pali, distanti tra loro da 900 a 1200 metri, attraversando così intiere valli da Arquata a Genova ed altri siti pericolosi, per modo che è assai probabile, ed anzi a mio avviso certissimo, che si giungerà a stabilire la linea telegrafica anche attraverso le Alpi: anche in questo senso ho detto che la linea di cui è caso era fuori dell'ordinario e che per difficoltà vincerà forse la maggior parte di quelle attualmente costrutte in Europa.

L'onorevole Mellana ha fatto paragone dell'utilità della linea che attraversa la Savoia, con quella che da Genova per Nizza si congiungerebbe colle linee francesi, io mi limiterò ad osservargli che quanto maggiormente importa agli interessi generali dello Stato e del commercio, si è che noi ci mettiamo al più presto in comunicazione con Lione e con Parigi. Ora, per far ciò nel modo più breve e diretto, è evidente che conviene seguire la linea della Savoia. Se terremo questa via, otterremo i vantaggi che l'onorevole Mellana stesso ha riconosciuto notevolissimi, otterremo cioè che la Lombardia ed altre parti dell'impero d'Austria si prevarranno del nostro telegrafo, per quanto concerne le loro relazioni con Lione e con Parigi, perchè troveranno questa via la più spedita, il che ne forma appunto il pregio principale. Egli suppone però che potrebbero anche servirsi della linea che passasse per Nizza.

Ma a ciò rispondo che, adottando quest'ultima direzione, noi allungheremo di tanto la linea che, oltre al grave danno che ne risentirebbero gl'interessi delle parti centrali del Piemonte, noi perderemmo ancora il transito della Lombardia e di parte dell'Austria, perchè non mancherebbero di sorgere altre linee più brevi a farci pregiudicievole concorrenza. Alla

Lombardia non può tornare a conto che la linea della Savoia appunto perchè la più breve. Di questo può convincersi l'onorevole Mellana misurando la distanza sulla carta. Diffatti egli vedrà che da Torino volendo andare per Genova, Nizza, Marsiglia a Lione si avrebbero 710 chilometri, quando invece da Torino a Lione per la Savoia non se ne avrebbero che 520 a un dipresso. Si avrebbe adunque una differenza di quasi 400 chilometri.

Ora come mai si vorrebbe forzare tutte le comunicazioni del centro del Piemonte a fare 400 chilometri di più? E come sperare di ottenere le relazioni della Lombardia se le somministreremo una linea telegrafica di tale lunghezza? Sarà impossibile di riuscir nell'intento. Ammettendo che da Milano siavi eguale distanza per venire a Torino come per andare a Genova, avvi poi questa differenza che da Genova a Lione per Marsiglia si contano 520 chilometri; da Torino invece a Lione per la strada diretta solo 320, come già dissi. Dunque si vede che, adottando la prima direzione, siamo certi di perdere ogni influenza di transito estero non solo per l'altezza del costo cui salirebbero i dispacci telegrafici, ma anche per la lentezza delle comunicazioni, mentre non bisogna credere che, perchè nel telegrafo elettrico avvi istantanea trasmissione di dispacci, ne venga da ciò che la lunghezza delle linee non abbia influenza sulla celerità delle trasmissioni. Questo sarebbe un grave errore, poichè quanto più le linee sono lunghe, altrettanto maggiori incagli si frammettono alle pronte comunicazioni nelle varie stazioni esistenti fra i punti più estremi del telegrafo. Questi incagli sono i dispacci giunti prima ad un determinato ufficio telegrafico, i quali dovendo aver la preferenza, fanno talvolta lungamente ritardare la spedizione di quelli venuti dopo o da diverse direzioni. Per esempio, è occorso qualche volta a Milano che i dispacci telegrafici di Parigi, per la lunghissima via che da Parigi dovevano percorrere per Colonia, Berlino, Dresda, Vienna per giungere in detta città, è accaduto, dico, che tali dispacci sono arrivati a Milano dopo lo stesso corriere, non già perchè la lunghezza del viaggio renda la trasmissione elettrica sensibilmente più lenta, ma pel preventivo arrivo o per l'incontro di molti dispacci ad una o più delle indicate stazioni.

Per questi motivi adunque, io non dubito che il principale interesse nostro sia di eseguire questa linea per la strada più diretta, e ciò quand'anche non avessimo utile grandissimo a metterci in pronta comunicazione colla Savoia.

Ora, io credo che tutta la Camera converrà meco che una pronta comunicazione colla Savoia, sia pel rispetto politico, che economico ed amministrativo è di un'altissima importanza, ed aggiungerò anche per riguardo strategico. Io non so comprendere come il deputato Mellana voglia trovare più strategica la linea da qui a Genova, e poi da Genova per la riviera a Marsiglia, di quella che ci darebbe più prontamente e più sicuramente le comunicazioni col nostro confine della Savoia colla Francia.

Quanto a Genova è certamente interessantissimo, per lo scopo strategico, avere relazioni telegrafiche; ma queste già abbiamo fin da questo momento coll'interno del paese e colla capitale.

Dopo il sin qui detto, parmi che, mettendo in confronto gli interessi del nostro commercio, i riguardi politici e strategici, ed infine il vantaggio immediato alle finanze che su questa linea procureranno le comunicazioni della Lombardia, non siavi alcuno che non riconosca più opportuna la linea che va direttamente in Savoia.

Quanto alla ragione che egli dice: poichè facciamo una

strada ferrata, potevamo aspettare che questa fosse compiuta per costruirvi il telegrafo, gli osserverò che l'apertura di questa strada è appunto una circostanza che deve far preferire lo stabilimento del telegrafo verso la Savoia, poichè non si fa che anticipare un'opera che fra poco avremmo senza fallo eseguita. Diffatti il telegrafo elettrico, che a noi serve attualmente, servirà eziandio alla strada ferrata di Savoia. E lo prego di ritenere che nella concessione della ferrovia di Susa fu inserito espressamente un articolo eventuale, che diminuisce la spesa da pagarsi all'appaltatore di 53,000 lire, quando si stabilisse dal Governo il telegrafo; ora, siccome il telegrafo lo facciamo noi, e lo mettiamo in comunicazione colle stazioni di questa linea, così è già inteso coll'appaltatore che gli saranno dedotte 53,000 lire.

Lo stesso dicasi quando eseguiremo la linea di strada ferrata da Modane a Ciampieri.

Per tutti questi motivi io spero che la Camera riconoscerà la convenienza non solo, ma l'urgenza di adottare questa legge.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CHIARLE.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**MELLANA.** Domando la parola.

**CHIÒ.** Io ho domandato la parola sulla petizione.

*Voci.* È già stato deciso!

**CHIÒ.** L'onorevole Mantelli ha perfettamente disconosciute le conclusioni della Commissione...

*Voci.* È già stata appoggiata quella petizione!

**CHIÒ** .. proponendo che la Camera approvasse la trasmissione di questa petizione al signor ministro senza raccomandare le esperienze che debbono decidere della bontà del metodo proposto dal petente. La Commissione, raccomandando la petizione al signor ministro, volle ad un tempo eccitare il medesimo ad istituire quelle esperienze che sole possono decidere della convenienza di questo metodo.

Sotto il punto di vista della teoria sarebbe difficile di trovare ragione sufficiente per respingere immediatamente il metodo in discorso.

Anzi, giustizia vuole che si dichiari che esso si trova così d'accordo coi principii della scienza, che la Commissione ne proporrebbe tosto l'adozione se non pensasse che la sola esperienza deve offrirci lumi per dare un definitivo giudizio sulla presente materia. Quindi il signor ministro non parendo di voler assumere l'impegno di quelle esperienze che si raccomandano, la Commissione è in dovere di dichiarare che ella persiste nelle sue conclusioni. Giova poi riflettere che la spesa degli esperimenti proposti è così tenue che sarebbe ridicolo di farne un pretesto per respingerli.

Il petente non domanda al Governo che la facoltà di servirsi di quei materiali che in gran copia esistono nei suoi magazzini; così tutta la spesa per parte del Governo può valutarsi a qualche centinaio di lire. Laonde io concludo che o la Camera adotti le conclusioni della Commissione tendenti a raccomandare la presente petizione al signor ministro, affinchè vengano istituite le esperienze di cui è questione, o, nel caso contrario, mi sia fatta facoltà di ritirare la petizione, riservandomi di farne la relazione a suo tempo e luogo.

**CHIARLE.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

La discussione che si è sollevata mi pare di una certa gravità (*Rumori*), e credo che non potrà essere così presto risolta.

Ciò m'induce a pregare la Camera a sospendere la seduta e rimandare questa discussione a questa sera o a domani. (*Movimenti prolungati*)

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che qui si tratta della petizione di cui ha parlato il deputato Chiò, e su di essa la Camera potrà decidere in altra occasione, quando se ne sarà fatta relazione. Intanto può continuare la discussione sull'attuale progetto di legge.

**CHIARLE.** Non vi sarà più tempo materiale per votare tutte e tre le leggi che sono all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Sarò brevissimo. In primo luogo risponderò al signor ministro, il quale si è appellato alla Camera avere io detto ch'egli asserì di voler fare un'esperienza. Io non ho mai attribuito una tale idea al signor ministro, ho detto bensì che dalle parole della sua relazione appariva che la cosa non era che allo stato di esperienza, cioè che il signor ministro era convinto che i risultati sarebbero stati ottimi, ma che l'esperienza non era ancora stata fatta. E ciò io deduco da quelle parole della sua relazione, dove dice: « In condizioni così malagevoli, non fu ancora praticata l'applicazione dei fili telegrafici, anzi neppure tentata. » Io domando se qui non facciamo un'esperienza. (*Rumori*) La facciamo dietro la convinzione dell'onorevole ministro che io rispetto; ma ripeto che posso dire che qui si tratta d'un'esperienza.

Risposto ciò, dirò brevemente al signor ministro, il quale mi ha parlato della distanza che corre tra Torino e Lione, che egli ha trovato molto comodo il far vedere che per questi due termini si correva una distanza troppo ragguardevole, passando per Marsiglia anziché per Ciamberti; ma se esso avesse avuto di mira anche Parigi, come centro di operazione e tutto il rimanente dello Stato, nonchè della Lombardia che deve concorrere a mantenere questo telegrafo, avrebbe veduto che la differenza della distanza non sarebbe stata così grande, come avrebbe dovuto riflettere; che nella sua legge non si tratta di portare la linea direttamente da Ciamberti a Lione, ma si deve divergerla per Grenoble.

In quanto poi alla questione principale (*Rumori e segni d'impazienza*), ella è grave, o signori; io ho questa convinzione, e non voglio dare al paese l'esempio di votare delle leggi alla cieca ed a passo di carica, per annuire alle altrui esigenze od al tocco delle ore cinque. (*ilarità*)

Io non aggiungo a questo proposito che brevi parole. (*Rumori*) O si vuole rimandare la discussione a domani, ed io assento; o si vuole ultimarla oggi, ed allora non si guardi all'orologio, bensì alle ragioni. Per me, ancorchè si chiudesse inopinatamente la discussione generale, ritornerei alla carica

in quella degli articoli. Sento che avrò un sostegno nel regolamento, non lascerò dunque nulla d'intentato, perchè la libertà della tribuna sia piena e rispettata.

*Voci.* A domani! a domani!

**MELLANA.** Se la Camera non vuole ascoltarmi ora, ripeterò le mie ragioni mano mano che verranno in discussione gli articoli.

**CHIARLE.** Io insisto perchè il signor presidente ponga ai voti la mia proposta, e la ragione si è che in questa tornata è impossibile che noi possiamo votare tutte le leggi che sono all'ordine del giorno. Penso che se si passerà alla votazione della legge già discussa, rimarranno pur sempre a votarsi le altre, non si potrà quindi fare a meno di tenere un'altra seduta o questa sera o domani. (*Rumori che coprono la voce dell'oratore*)

**PRESIDENTE.** Prima di tutto invito i signori deputati a procedere allo squittinio segreto sul complesso della legge relativo alla concessione di un prestito alla provincia di Cuneo.

(*Si procede alla votazione.*)

Dalla votazione risulta che la Camera non è più in numero. La si rinnoverà quindi nella tornata di domani.

Annunzio alla Camera che l'uffizio ha riconosciuto dopo una più lunga verifica che i voti favorevoli all'articolo 52 della legge sul matrimonio sono 100 e non 99.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione sul progetto di legge per concessione di un mutuo alla provincia di Cuneo;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di una linea telegrafica da Torino al confine francese per Ciamberti;

3° Discussione del progetto di legge per lo scioglimento delle divisioni amministrative;

4° Discussione del progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Bra a Cavallermaggiore;

5° Discussione del progetto di legge portante un credito per la demolizione dell'avancorpo del palazzo ducale in Genova;

6° Discussione del progetto di legge portante un credito per riparazioni al locale della polveriera del borgo Dora in Torino.